

Dott. PIETRO BERNARDI FABBRANI
NOTAIO

Rimini - Piazza Cavour n. 32
Tel. 0541/52113 - Fax 0541/53540

Repertorio n. 32073

Raccolta n. 14115 =====

===== **CONTRATTO DI MUTUO** =====

===== **AI SENSI DELL'ART. 42 DEL DECRETO LEGISLATIVO** =====

===== **1° SETTEMBRE 1993 N. 385** =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di febbraio =====

===== 20 febbraio 2012 =====

In Rimini, nel mio studio in Rimini, Piazza Cavour n. 32. =====

Avanti a me dott. Pietro Bernardi Fabbrani notaio in Rimini iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, sono presenti: =====

1) Il signor NEGRI MASSIMO nato a Santarcangelo di Romagna l'8 maggio 1973, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che agisce in questo atto nella sua qualifica di quadro direttivo della **"BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A."**, (già "CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA - CARIM) in amministrazione straordinaria con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 29 settembre 2010, con sede in Rimini, Piazza Ferrari, 15, capitale sociale Euro 164.497.200,00 (centosessantaquattromilioniquattrocentonovantasettemiladuecento) i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Rimini con Codice Fiscale 00205680408 e REA n. 13899 e quindi in nome e per conto della medesima, in virtù della procura speciale ricevuta dal notaio dott. Mario Tabacchi di Rimini in data 13 luglio 2007 rep. 45381/15626 registrata a Rimini il 18 luglio 2007 al n. 7525 Serie 1T, procura che in copia conforme è stata allegata sotto la lettera "A" al mio precedente atto in data 18 settembre 2007, Rep. 24883/9420, registrato a Rimini in data 27 settembre 2007 al n. 10567 Serie 1T, iscritto a Rimini in data 28 settembre 2007 art. 3894, in seguito per brevità denominata "Banca Carim" o "Cassa"; =====

- **VANDI FEDERICA**, nata a Rimini il 23 maggio 1973, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente, la quale interviene nel presente atto quale Responsabile del Settore Amministrazione Finanza e Controllo e quindi in nome e per conto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata =====

2) "ASP Casa Valloni", con sede a Rimini in Via Di Mezzo n. 1, Codice Fiscale n. 03732210400, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente medesimo in data 20 febbraio 2012 n. 6 che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; =====


(che in seguito verrà denominata "Ente Mutuatario"). =====

I componenti della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi chiedono di far constare da atto pubblico quanto segue: =====

===== **PREMESSO** =====

- che l'Ente mutuatario, "ASP Casa Valloni", con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2012 che è stata allegata al presente atto sotto la lettera "A", ha deciso di assumere dalla Banca un mutuo dell'importo di **Euro 7.000.000,00 (settemilioni)** da utilizzare per il finanziamento del piano d'investimento "ristrutturazione Palazzo Valloni - Ex Cinema Fulgor"; =====

- che all'Ente Mutuatario è stata messa a disposizione, prima della stipula del presente contratto, la documentazione prescritta dalla vigente normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e precisamente il documento generale "Principali diritti del Cliente", il "Foglio Informativo" relativo alle principali condizioni e caratteristiche del presente finanziamento ed, ove richiesto, il "Foglio Comparativo" con le informazioni principali sulle diverse tipologie di mutuo offerte dalla Banca, la copia del contratto idonea per la stipula completa del Documento di Sintesi, con indicazione del TAEG, e delle Condizioni Generali di Contratto; =====



- che la Banca, esaminata la domanda presentata e la relativa documentazione esibita, ha deliberato di concedere all'Ente Mutuatario un mutuo per l'importo di complessivi **Euro 7.000.000,00 (settemilioni)** che sarà regolato dall'art. 42 del D.Lgs. n. 385/1993 - Testo Unico Bancario, dalle altre disposizioni vigenti in materia di credito alle opere pubbliche, dal codice civile, dai patti e condizioni del presente contratto. == Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue. =====

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO =====

1. La Banca concede a titolo di mutuo, ai sensi dell'art. 1815 Codice Civile e dell'art. 42 del Testo Unico Bancario - D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito "T.U."), all'"ASP Casa Valloni", in seguito denominato Ente Mutuatario, che, come sopra rappresentato, accetta, la somma di **Euro 7.000.000,00 (settemilioni)** perché venga utilizzata secondo lo scopo di cui alle premesse con esonero di ogni responsabilità della Banca mutuante; la somma sopra indicata è accettata all'interesse determinato e calcolato ai sensi del successivo art. 4, ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme di legge e dal presente contratto, al quale sono uniti il Documento di Sintesi, che riporta le principali condizioni economiche applicate, e le Condizioni Generali di Contratto, che l'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, dichiara di bene conoscere e di accettare integralmente e che, firmati dalle parti e da me Notaio, si allegano, al presente atto, rispettivamente sotto la lettere "B" e "C" per formarne parte integrante e sostanziale.

2. La Banca e l'Ente Mutuatario danno atto che della predetta somma ne viene oggi erogata una parte pari a **Euro 50.000,00 (cinquantamila)** mediante messa a disposizione della somma stessa - al netto dell'imposta sostitutiva e delle spese di istruttoria - su apposito conto di regolamento intestato all'Ente Mutuatario che alla presenza di me Notaio, rilascia, col presente atto, ampia e finale quietanza. =====

3. La residua somma di **Euro 6.950.000,00 (seimilioni novecentocinquantamila)** verrà consegnata dalla Banca all'Ente Mutuatario mediante atto pubblico, in unica o più soluzioni, entro un periodo massimo di preammortamento di **tre anni** decorrente dalla data di inizio del preammortamento, non prorogabile ma riducibile su esplicita richiesta scritta dell'Ente Mutuatario. =====

L'importo di ogni erogazione, da perfezionarsi con atto pubblico, sarà determinato ad insindacabile giudizio della Banca la quale terrà conto del valore dell'immobile ipotecato in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori di costruzione; la valutazione dell'immobile sarà effettuata da un tecnico di fiducia della Banca a spese dell'Ente Mutuatario. =====

L'Ente Mutuatario potrà anche rinunciare per iscritto alla erogazione dell'intero importo concesso chiedendo alla Banca di dare corso al successivo periodo di ammortamento solo per le somme erogate fino a quel momento. =====

Art. 2 - OBBLIGHI DELL'ENTE MUTUATARIO =====


1. L'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, si obbliga, a propria cura e spese, entro il termine di 30 (trenta) giorni da oggi, a: =====

a) comprovare che sono state regolarmente eseguite le formalità di iscrizione delle garanzie reali di cui al successivo art. 6, consegnando alla Banca il duplo della relativa nota di iscrizione ipotecaria; =====

b) consegnare alla Banca 1 (una) copia in forma esecutiva del presente contratto; ==

c) comprovare che la situazione di proprietà, di libertà e di piena disponibilità dei beni oggetto delle suddette garanzie reali, corrispondente a quella dichiarata in contratto, è rimasta immutata sino a data successiva di almeno 10 (dieci) giorni a quella di iscrizione delle formalità ipotecarie di cui alla precedente lettera a); =====

d) comprovare che lo stesso Ente Mutuatario è nel pieno e libero godimento dei pro-



... i diritti sino a data successiva di almeno 10 (dieci) giorni a quella di iscrizione delle formalità ipotecarie di cui alla precedente lettera a); =====

e) comprovare che sono state prestate, secondo le modalità richieste dalla Banca, tutte le eventuali altre garanzie e che si sono avverate tutte le eventuali altre condizioni indicate dalla Banca nelle comunicazioni di concedibilità del mutuo. =====

2. L'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, si obbliga inoltre ad utilizzare il mutuo per lo scopo di cui in premessa, con pieno esonero della Banca mutuante da ogni responsabilità. =====

3. Entro dieci giorni dalla stipula, la Banca Mutuante ha l'obbligo di comunicare in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, mediante invio delle informazioni previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2276 del 24.05.2010, emanata in attuazione dall'art. 48 della L. n. 196 del 31.12.2009. =====

4. L'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto, nei termini indicati, anche ad uno solo degli adempimenti sopra previsti dal presente articolo, la Banca potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, in conformità a quanto previsto dalle allegato Condizioni Generali di Contratto. =====

5. La Banca potrà avvalersi della clausola di risoluzione anche dopo la scadenza delle rate di mutuo. =====

Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI RIMBORSO =====

1. La durata del mutuo viene stabilita in mesi **360 (trecentosessanta)**, oltre al periodo di preammortamento tecnico intercorrente fra la data odierna e l'ultimo giorno del mese solare di stipulazione del presente atto. =====

2. L'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, si obbliga a rimborsare il capitale mutuato mediante il pagamento di **n. 36 (trentasei)** rate mensili posticipate di preammortamento di soli interessi di Euro 28.767,03 (ventottomilasettecentosessantasette e tre) e mediante il pagamento di **n. 324 (trecentoventiquattro)** rate mensili posticipate di ammortamento di Euro 39.412,70 (trentanovemilaquattrocentododici e settanta) ciascuna, comprensive di una quota di ammortamento del capitale e degli interessi periodicamente dovuti al tasso indicato nel successivo art. 4, primo comma, a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello di termine del preammortamento, secondo il relativo piano di ammortamento che, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente contratto sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale. =====

La prima rata mensile posticipata di preammortamento del mutuo dovrà pertanto pagarsi in data 31 marzo 2012. =====

L'importo delle rate di preammortamento e di ammortamento del mutuo sarà determinato ogni mese. =====

Le rate saranno calcolate con il sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti (basato sulla formula nota nella tecnica finanziaria come "sistema francese"), assumendo i seguenti dati: =====

- tasso determinato ogni mese con le modalità di cui al successivo art. 4 primo comma; =====

- capitale residuo in linea capitale risultante dopo la scadenza della rata relativa al mese precedente; =====

- durata pari al numero residuo dei mesi di durata del mutuo. =====

3. L'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, si obbliga altresì a corrispondere gli interessi di preammortamento tecnico che matureranno da oggi sino all'ultimo giorno

del mese solare di stipulazione del presente atto. =====

Tali interessi verranno calcolati, sull'importo erogato, al tasso indicato al successivo art. 4, secondo comma, e dovranno essere pagati in unica soluzione unitamente alla prima rata mensile di rimborso del mutuo. =====

Art. 4 - DETERMINAZIONE E CALCOLO DEGLI INTERESSI =====

1. Tasso applicato per il periodo di preammortamento e di ammortamento. Il tasso di interesse mensile, dovuto per il periodo di preammortamento e per quello di ammortamento e pagabile mensilmente in via posticipata, è pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo risultante dalla somma degli addendi di seguito indicati alle lettere a) e b): =====

a) **tasso variabile indicizzato** corrispondente al tasso lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a un mese (base 365 (trecentosessantacinque) giorni) denominato EURIBOR, attualmente pari al tasso dello 0,8770% (zero virgola ottomilasettecentosettanta per cento) annuo, arrotondato allo 0,125% (zero virgola centoventicinque per cento) superiore. =====

Il tasso EURIBOR è rilevato a cura della Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore 11 (undici) antimeridiane di Bruxelles il secondo giorno lavorativo bancario ed è riferito al mese antecedente alla data di decorrenza di ciascuna rata. =====

Il predetto tasso è pubblicato alla pagina "EURIBOR01" del circuito telematico Reuters (o in futuro qualsiasi pagina o servizio che dovesse sostituirla) ed è attualmente pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno successivo alla rilevazione. =====

Se per qualsiasi motivo la Federazione Bancaria Europea cessasse la rilevazione di detto tasso di mercato, il tasso variabile applicato al presente contratto sarà determinato sulla base delle media aritmetica, troncata al terzo decimale, delle quotazioni lettera (con base 365 (trecentosessantacinque)) per depositi interbancari in Euro a un mese, rilevate nello stesso giorno sopra indicato da almeno due delle seguenti Banche: "Intesa Sanpaolo S.p.A." di Torino, "UniCredit S.p.A." di Roma, "ABN - AMRO Bank n.v." di Amsterdam, "Deutsche Bank" di Francoforte e "Società Generale" di Parigi. =====

Resta inteso che per giorno lavorativo bancario deve intendersi un giorno in cui è aperto il sistema di regolamento TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer); =====

b) **spread fisso** nominale annuo di **4 (quattro)** punti. =====

Gli interessi, per il periodo di preammortamento e di ammortamento del mutuo, saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 (trentaseimilacinquecento). =====

Pertanto, attualmente il tasso nominale applicato per il periodo di preammortamento, determinato secondo i criteri sopra descritti e fatte salve le successive variazioni, è complessivamente pari al **5% (cinque per cento)** annuo. =====

2. Tasso applicato per il periodo di preammortamento tecnico. Il tasso d'interesse dovuto per il periodo di preammortamento tecnico è fissato nel tasso nominale annuo del **5% (cinque per cento)**. =====

Gli interessi per il periodo di preammortamento tecnico del mutuo saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 (trentaseimilacinquecento). =====

In ogni caso il tasso applicato non potrà mai essere inferiore al **4% (quattro per cento)** in ragione d'anno. =====

3. Tasso di mora. Su ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, in dipendenza del presente contratto e dei relativi allegati, anche a seguito di risoluzione del medesimo, e non pagata puntualmente, l'Ente Mutuatario deve corrispondere, dal giorno di sca-

denza e fino al giorno dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora a favore della Banca.

Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Tali interessi di mora saranno determinati al tasso di interesse, calcolato ai sensi dei commi precedenti e dovuto al momento dell'inadempimento, maggiorato di **3 (tre)** punti.

4. L'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, approva specificamente, ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - CICR del 9.2.2000, emanata in attuazione dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/99 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22.2.2000 e, per quanto possa occorrere, anche ai sensi dell' art. 1341 Codice Civile, quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

5. Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente mutuo è attualmente pari al **5,18% (cinque virgola diciotto per cento)** annuo.

Art. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE E SPESE

1. Ai sensi e per gli effetti del Titolo VI Capo I del T.U. (artt. 115 e seguenti) si applicano al mutuo le condizioni economiche previste nell'allegato Documento di Sintesi.

2. L'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, si obbliga inoltre a provvedere all'assicurazione contro i danni da incendio, fulmine, scoppio, esplosione ed altri rischi, come previsto dalle allegate Condizioni Generali di Contratto, con riferimento agli immobili ipotecati in forza del presente contratto per tutta la durata del mutuo, a sua esclusiva cura e spese.

3. Le spese di ogni genere dipendenti ed occasionate dalla domanda di mutuo e quindi anche da quelle di questo atto, suoi antecedenti e conseguenti, comprese quelle relative al rilascio di una copia in forma esecutiva ed autentica per la Banca ed una copia autentica per l'Ente Mutuatario e delle relative formalità di iscrizione e annotamento, vengono assunte a proprio carico dall'Ente Mutuatario medesimo.

4. Le parti convengono che, in applicazione del disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385/1993 e delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, la copia del presente atto di spettanza dell'Ente Mutuatario sia conservata dal Notaio rogante.

Art. 6 - IPOTECA

1. L'ASP Casa Valloni", come sopra rappresentato, a garanzia del rimborso del capitale mutuato, del pagamento dei relativi interessi e di ogni onere e spesa accessori previsti dall'allegato Documento di Sintesi nonché a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e dalle allegate Condizioni Generali, concede a favore della Banca, che accetta, ipoteca di primo grado, senza concorrenti pari grado, da iscriversi presso la competente Agenzia del Territorio, sugli immobili di seguito descritti:

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

Fabbricato urbano denominato 'Palazzo Valloni', sito in Rimini Corso D'Augusto nn. 160 - 162 - 164, disposto su tre piani (terra, primo e secondo) composto da:

- negozio al piano terra distinto al Catasto Fabbricati del Comune suddetto al Foglio 74 (settantaquattro), Particella n. 1.206 (milleduecentosei) subalterno 1 (uno), Corso D'Augusto n. 96A, piano T, zona censuaria 1, cat. C/1, cl. 12, mq. 73, Rendita Catastale Euro 3.860,62;

- sala per spettacoli al piano terra e secondo distinta al Catasto Fabbricati del Comune suddetto al Foglio 74 (settantaquattro), Particella n. 1.206 (milleduecentosei) subalterno 2 (due), Corso D'Augusto n. 96B, piano T-2, zona censuaria 1, cat. D/3, Ren-

dita Catastale Euro 11.456,00; =====

- negozio sito al piano terra distinto al Catasto Fabbricati del Comune suddetto al Foglio 74 (settantaquattro), Particella n. 1.206 (milleduecentosei) subalterno 3 (tre), Piazzetta San Martino n. 3, piano T, zona censuaria 1, cat. C/1, Classe 11, mq. 31, Rendita Catastale Euro 1.423,30; =====

- magazzino al piano terra e primo distinto al Catasto Fabbricati del Comune suddetto al Foglio 74 (settantaquattro), Particella n. 1.206 (milleduecentosei) subalterno 4 (quattro), Via Giuseppe Verdi n. 1A, piano T-1, zona censuaria 1, cat. C/2, d.6, mq. 102, Rendita Catastale Euro 458,30; =====

- ufficio pubblico al piano primo distinto al Catasto Fabbricati del Comune suddetto al Foglio 74 (settantaquattro), Particella n. 1.206 (milleduecentosei) subalterno 5 (cinque), Via Giuseppe Verdi n. 3, piano 1, zona censuaria 1, cat. B/4, cl.2, metri cubi 285, Rendita Catastale Euro 426,85; =====

- ufficio pubblico al piano secondo distinto al Catasto Fabbricati del Comune suddetto al Foglio 74 (settantaquattro), Particella n. 1.206 (milleduecentosei) subalterno 6 (sei), Via Giuseppe Verdi n. 3, piano 2, zona censuaria 1, cat. B/4, cl.1, metri cubi 1254, Rendita Catastale Euro 1.619,09; =====

- magazzino al piano terra distinto al Catasto Fabbricati del Comune suddetto al Foglio 74 (settantaquattro), Particella n. 1.206 (milleduecentosei) subalterno 7 (sette), Via Giuseppe Verdi n.3, piano T, zona censuaria 1, cat. C/2, cl.8, mq. 20, Rendita Catastale Euro 123,95; =====

con annessa area coperta e scoperta pertinenziale distinta al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 74 (settantaquattro), particella 1.206 (milleduecentosei), della superficie catastale di metri quadrati 672 (seicentosestantadue); =====

il tutto confinante con Corso d'Augusto, Vicolo Valloni, Piazzetta San Martino, Via Giuseppe Verdi, salvo altri. =====

2. La concessione dell'ipoteca è fatta per la somma di **Euro 10.500.000,00 (diecimilionicinquecentomila)**, che comprende e garantisce l'importo del capitale mutuato, gli interessi, anche di preammortamento, come determinati nella misura prevista dall'art. 4 commi primo e secondo e indicati ai soli fini dell'iscrizione ipotecaria nel **5% (cinque per cento)** annuo, l'ammontare delle rate scadute che rimasero insolte, gli interessi di mora nella misura stabilita dal citato art. 4 terzo comma, quanto dovuto alla Banca per spese legali, di giudizio e di collocazione (incluse quelle di cui al primo comma dell'art. 2855 Codice Civile) nonché le spese stragiudiziali, i premi di assicurazione per danni eventualmente pagati dalla Banca, rimborsi di tasse e di imposte e quanto contrattualmente stabilito per ogni caso di restituzione o risoluzione anticipata del mutuo, volontaria o forzata, e quant'altro dovuto in dipendenza della legge e del contratto di mutuo. =====

Le parti espressamente convengono che la somma iscritta sia aumentata sino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione della clausola di indicizzazione. =====

3. La concessione dell'ipoteca viene fatta con la formale assicurazione alla Banca della piena proprietà, completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto e della loro libertà da servitù non apparenti e da vincoli ed oneri pregiudizievoli, nonché da iscrizioni o privilegi precedenti e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria, così come da trascrizioni di preliminari dei contratti di cui all'art. 2643 Codice Civile, ad eccezione di: =====

- preliminare di compravendita di diritto di superficie a favore del Comune di Rimini a mio rogito in data 26 maggio 2009 rep. 27801/11151 trascritto a Rimini in data 16 giugno 2009 art. 6281, rettificato con atto a mio rogito in data 29 novembre 2011

rep. 31653/13800, trascritto a Rimini in data 22 dicembre 2011 art. 10505. =====

Art. 7 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI =====

1. La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni e le clausole contrattuali non aventi ad oggetto i tassi di interesse, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del T.U.. =====
In caso di esercizio di detta facoltà, la Banca dovrà comunicare all'Ente Mutuatario, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole - preventivamente accettato dal medesimo Ente Mutuatario - qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto". In tal caso l'Ente Mutuatario ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche proposte, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Dette modifiche si intendono, invece, approvate dall'Ente Mutuatario qualora lo stesso non receda dal contratto entro il predetto termine. =====

2. L'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, approva specificamente tale facoltà di modifica unilaterale riconosciuta alla Banca. =====

Art. 8 - ESTINZIONE O RIMBORSO PARZIALE ANTICIPATI DEL MUTUO ===

1. L'Ente Mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente o di rimborsare parzialmente in via anticipata il mutuo alle condizioni seguenti: =====

a) il rimborso potrà avvenire in ogni tempo tranne che in occasione della scadenza delle rate; =====

b) dovranno essere preventivamente o contestualmente sanati gli eventuali inadempimenti dell'Ente Mutuatario riguardo agli obblighi derivanti dal contratto e dalle allegatte Condizioni Generali, in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del finanziamento; =====

c) unitamente al capitale residuo dovranno essere versati gli interessi maturati su tale capitale fino al giorno dell'estinzione. =====

2. Ogni rimborso anticipato parziale del capitale comporterà la rideterminazione del piano di ammortamento in conformità ai precedenti articoli 3 e 4 ed alle condizioni vigenti al momento del rimborso parziale, fermo restando il numero delle rate stesse originariamente pattuite e quindi la durata del mutuo. =====

3. Nell'ipotesi di rimborso anticipato totale o parziale del mutuo sarà dovuto alla Banca un compenso onnicomprensivo determinato nella misura percentuale indicata nell'allegato Documento di Sintesi e calcolato, in conformità alle allegatte Condizioni Generali di Contratto, sull'importo del capitale rimborsato anticipatamente. =====

Art. 9 - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO =====

1. Al verificarsi di una delle ipotesi previste all'art. 1186 Codice Civile, la Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine nei confronti dell'Ente Mutuatario. =====

2. La Banca ha altresì il diritto di far valere la risoluzione del contratto di mutuo nei casi e con le modalità stabiliti dalle allegatte Condizioni Generali di Contratto. =====

3. In entrambi i casi la Banca avrà il diritto di esigere l'immediato rimborso di quanto dovuto per capitale, interessi, anche di mora nella misura contrattualmente stabilita, spese ed accessori tutti. =====

4. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. ==

Art. 10 - ONERI FISCALI =====

1. L'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, sotto la propria esclusiva responsabilità, richiede il trattamento tributario di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29 set-



tembre 1973 n. 601, e pertanto richiede l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo l'aliquota dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento). =====

2. In relazione alla predetta imposta, fermo restando l'eventuale risarcimento di ogni ulteriore danno, l'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, prende atto che le eventuali maggiori aliquote, sanzioni o importi comunque dovuti in riferimento a tale onere fiscale, anche per effetto di mutamenti di legge o di interventi interpretativi da parte delle competenti autorità, saranno integralmente a proprio carico, autorizzando sin d'ora irrevocabilmente la Banca mutuante ad effettuare l'immediato addebito di tali maggiori oneri sul conto corrente indicato per l'erogazione della somma mutuata e l'addebito delle rate ovvero, in caso di indisponibilità parziale o totale di fondi, su qualsiasi altro conto corrente intestato o cointestato al medesimo Ente Mutuatario ed acceso presso la Banca. =====

Art. 11 - ELEZIONE DI DOMICILIO - COMUNICAZIONI =====

1. Per l'esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge le Parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 Cod. Civ. e dell'art. 30 Cod. Proc. Civ.: =====

- quanto alla Banca, presso la propria sede legale, anche agli effetti dell'iscrizione ipotecaria; =====

- quanto all'Ente Mutuatario, presso il domicilio dichiarato in atto o successivamente comunicato alla Banca con lettera raccomandata. =====

2. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione di questo contratto è competente il foro del luogo di residenza o del domicilio elettivo dell'Ente Mutuatario. =====

3. L'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, dichiara di voler ricevere le comunicazioni periodiche di cui al presente contratto: =====

- a mezzo posta all'indirizzo come in comparsa. =====

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI =====

1. L'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, preso atto dell'informativa ricevuta dalla Banca ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 (c.d. Codice della Privacy), presta espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati con specifico riferimento al presente finanziamento nonché alla comunicazione dei dati allo stesso inerenti che la Banca effettuerà alle Centrali Rischi di categoria ed, eventualmente, all'Ente agevolatore, e nel caso di inadempimento di esso Ente Mutuatario, alle Società incaricate dalla Banca per svolgere attività di recupero crediti. =====

2. L'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, ai sensi del sopra citato Decreto Legislativo, presta sin d'ora il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali, ed al correlato trattamento, ad Imprese di Assicurazione con l'esclusiva finalità di conclusione e gestione delle coperture assicurative connesse al presente contratto. ==

3. L'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, consente altresì la comunicazione dei propri dati personali in occasione di eventuale cessione "pro-soluto" del credito derivante dal presente finanziamento da parte della Banca mutuante, anche se effettuata ai sensi dell'art. 58 del T.U. ovvero ai sensi della legge 30.04.1999 n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni. =====

ART. 13 - APPROVAZIONE SPECIFICA DI ALCUNE CLAUSOLE DELLE "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO" =====

1. L'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, approva specificamente, ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ., i seguenti articoli delle allegate "Condizioni Generali di Contratto": =====

- Art. 2 (Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi); =====

- Art. 5 (Autorizzazione e delega ad accertamenti tecnici presso Pubblici Uffici); =====

- Art. 6 (Suddivisione del mutuo in quote ed accollo); =====

A.S.P.
CASA VALLONI
Azienda di Servizi alla Persona

Adunanza del 20.02.2012
N. 6 del Registro

L'anno duemiladodici (2012) nel mese di febbraio il giorno lunedì venti - alle ore 9,00 - in Rimini, nella Sede dell'Ente.

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0000322 del 19.02.2012, consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso.

Sono presenti i signori:

1. Massimiliano Angelini
2. Giordano Gentilini
3. Santo Mazzara
4. Alberto Pietrelli

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sono assenti i signori:

1. Claudia Corbelli

Vice Presidente


Costatato legale il numero degli intervenuti, si dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Responsabile del Settore Amministrazione Finanza e Controllo, Dott.ssa Federica Vandi.

Verbalizza il funzionario direttivo, Dott.ssa Sofia Catania.

OGGETTO N.1 CASA VALLONI

**RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VALLONI. STIPULA MUTUO
IPOTECARIO. DELIBERAZIONE.**

Art. 9 (Estinzione o rimborso parziale anticipati del mutuo); =====
Art. 10 (Risoluzione del mutuo); =====
Art. 12 (Cessioni del credito). =====
2. L'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, approva specificamente, agli effetti della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - C.I.C.R. del 9.2.2000 emanata in attuazione dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/99 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22.2.2000 e, per quanto possa occorrere, anche ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ., l'art. 10, penultimo comma, delle allegate "Condizioni Generali" (Risoluzione del contratto di mutuo). =====
I comparenti, come sopra rappresentati, chiariscono e ribadiscono che la durata del presente finanziamento non è inferiore a 18 (diciotto) mesi ed un giorno e pertanto il presente atto fruisce delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601. =====
I comparenti, come sopra rappresentati, mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza. =====
Io notaio richiesto ho ricevuto l'atto presente scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, completato di mia mano, da me notaio letto ai comparenti che interpellati lo hanno approvato e con me si sottoscrivono, a norma di legge, essendo le ore undici e quindici (11.15). =====
Consta di cinque fogli di cui sono scritte sedici pagine intere e fin qui della successiva.
F. TI MASSIMO NEGRI, FEDERICA VANDI, PIETRO BERNARDI FABBRANI NOTAIO. ==



Asp Casa Valloni. Ristrutturazione Palazzo Valloni. Stipula mutuo ipotecario. Deliberazione

Richiamata la deliberazione n. 18 del 29.04.2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione del palazzo Valloni, dando atto che il costo dell'intervento in parola ammonta ad Euro 8.470.000,00 ed è previsto nel Budget degli Investimenti 2011-2013 approvato con delibera CdA n. 14 del 08.04.2011 e con delibera Assemblea dei Soci n. 1 del 21.04.2011, per l'importo di € 4.340.000,00, cod. attività FABR02- CONTO AB021401 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti", mentre la restante somma di Euro 4.130.000,00 verrà inserita nel Budget degli Investimenti delle annualità successive;

Richiamata la suddetta deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 21.04.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011 e tutte le sue componenti, ivi compreso il Budget degli Investimenti 2011-2013 il quale prevede, in relazione al cod. attività FABR02- CONTO AB021401 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti", l'accensione di un mutuo a completamento della copertura finanziaria del costo per i lavori di ristrutturazione del palazzo Valloni;

Considerato che, data l'entità dell'importo da richiedere, la forma scelta come finanziamento risulta essere quella del Mutuo Ipotecario;

Tenuto conto che è stata svolta un'indagine conoscitiva presso primari Istituti di Credito e rispetto alle necessità e condizioni poste dall'ASP, la Cassa di Risparmio di Rimini Spa è risultata proporre le condizioni migliori;

Vista la minuta allegata al presente atto (Allegato A), parte integrante e sostanziale dello stesso, che riporta sinteticamente le seguenti condizioni:

- Mutuo ipotecario a tasso variabile con erogazione a "stato avanzamento lavori";
- Importo massimo richiesto: Euro 7.000.000,00;
- Durata complessiva: 30 anni, di cui 3 di pre-ammortamento tecnico;
- Tasso di interesse: Euribor 1 mese + spread 4%
- Rata costante mensile posticipata;
- Facoltà di rimborso anticipato totale o parziale del mutuo da parte dell'ASP senza applicazione di alcuna penale o compenso onnicomprensivo;

Ritenuto a tutela e garanzia delle condizioni pattuite con il Comune di Rimini nel Contratto Preliminare di vendita del diritto di superficie su palazzo Valloni e dell'eventuale esercizio del diritto di opzione per l'acquisto della nuda proprietà dello stesso, di vincolare al pagamento delle rate del mutuo le somme che annualmente il Comune verserà all'ASP e di vincolare all'estinzione del mutuo l'introito derivante dal corrispettivo per l'eventuale esercizio del diritto di opzione (differenza tra quanto già versato a titolo di acquisto della proprietà superficaria e valore della piena proprietà);

Ritenuto di autorizzare la dott.ssa Federica Vandi, Responsabile del Settore Amministrazione Finanza Controllo e Patrimonio, a sottoscrivere il Mutuo Ipotecario alle condizioni indicate nella minuta Allegato A e sinteticamente riportate nelle caratteristiche principali di cui sopra, apportando eventuali variazioni che non incidano sulla sostanza del provvedimento;

Sentito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di assumere dalla Cassa di Risparmio di Rimini Spa un Mutuo Ipotecario dell'importo di Euro 7.000.000,00 così come da minuta (Allegato A) che qui si allega in copia come parte integrante e sostanziale del presente atto e come sinteticamente riportato nella parte descrittiva;
- 2) Di vincolare, a tutela e garanzia delle condizioni pattuite con il Comune di Rimini nel Contratto Preliminare di vendita del diritto di superficie su palazzo Valloni e dell'eventuale esercizio del diritto di opzione per l'acquisto della nuda proprietà dello stesso, al pagamento delle rate del mutuo le somme che annualmente il Comune verserà all'ASP nonché di vincolare all'estinzione del mutuo l'introito derivante dal corrispettivo per l'eventuale esercizio del diritto di opzione (differenza tra quanto già versato a titolo di acquisto della proprietà superficaria e valore della piena proprietà);
- 3) Di autorizzare la dott.ssa Federica Vandi, Responsabile del Settore Amministrazione Finanza Controllo e Patrimonio, a sottoscrivere il Mutuo Ipotecario alle condizioni indicate nella minuta Allegato A e sinteticamente riportate nelle caratteristiche principali di cui sopra, apportando eventuali variazioni che non incidano sulla sostanza del provvedimento;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- 5) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Azienda ASP "Casa Valloni".



Il Presidente
Massimiliano Angelini


I Membri: Firm/to:
Giordano Gentilini
Santo Mazzara
Alberto Pietrelli

Il Responsabile
Settore Amministrazione
Finanza | Controllo
Dott.ssa Federica Vandi


RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 20 febbraio 2012.

Rimini, 20.02.2012



Il Funzionario Direttivo
Dott.ssa Sofia Catania



deliberato A deliberare n. 6 del 20.02.2012

ENTE PUBBLICO PER OPERE PUBBLICHE - RATA MENSILE/TASSO VARIABILE - TRANCHES

CONTRATTO DI MUTUO
ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 1.9.1993 n.385

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____ (_____ gg/mm/aa), in _____, via/piazza _____ n. _____, avanti a me dott. _____ Notaio in _____ ed iscritto nel ruolo de_ Distrett_ Notaril_ di _____, sono presenti i signori:

_____ nato a _____ il _____, in qualità di _____, che interviene ed agisce quale procuratore speciale di "BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.", con sede legale in Rimini, piazza Luigi Ferrari, n. 15, capitale sociale Euro 164.497.200,00, iscritta alla CCIAA di Rimini al n. 13899 del Registro delle Imprese, C.F. e Partita IVA 00205680408, ed all'Albo Banche al n. 6285.1, in Amministrazione Straordinaria con Decreto 29/09/2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ in data _____, in seguito denominata "Banca", domiciliato per la carica presso la sede della Banca, a quanto appresso autorizzato giusta procura ricevuta dal dott. _____ Notaio in _____ in data _____ Rep. n. _____, registrata a _____ il _____ al n. _____, che in copia autentica è stata allegata sotto la lettera _____) all'atto autenticato da me Notaio in data _____ Rep. n. _____, Reg. a _____ il _____ al n. _____ ivi annotato il _____ art. _____;

_____ nat_ a _____ il _____, residente a _____, via/piazza _____ n. _____, codice fiscale _____, il quale interviene nel presente atto quale _____ e in rappresentanza della AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CASA, con sede in Rimini alla Via Di Mezzo n. _____, Codice Fiscale n. 03732210400 iscritta al Registro Imprese di Rimini al n. 01889080402 in seguito denominato "Ente Mutuatario e Datore di Ipoteca".

Compresenti della cui personale identità, capacità, qualifica e poteri io Notaio sono certo e che, in presenza dei requisiti di legge, d'accordo fra di loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni, stipulano il presente contratto.

PREMESSO

- che l'Ente mutuatario con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "___", ha deciso di assumere dalla Banca un mutuo dell'importo di Euro 7.000.000,00 (Euro settemilioni virgola zero zero) da utilizzare per il finanziamento del piano d'investimento "ristrutturazione Palazzo Valloni - Ex Cinema Fulgor";
- che all'Ente Mutuatario è stata messa a disposizione, prima della stipula del presente contratto, la documentazione prescritta dalla vigente normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi

bancari e finanziari e precisamente il documento generale "Principali diritti del Cliente", il "Foglio Informativo" relativo alle principali condizioni e caratteristiche del presente finanziamento ed, ove richiesto, il "Foglio Comparativo" con le informazioni principali sulle diverse tipologie di mutuo offerte dalla Banca, la copia del contratto idonea per la stipula completa del Documento di Sintesi, con indicazione del TAEG, e delle Condizioni Generali di Contratto;

- che la Banca, esaminata la domanda presentata e la relativa documentazione esibita, ha deliberato di concedere all'Ente Mutuatario un mutuo per l'importo di complessivi Euro 7.000.000,00 (Euro settemilioni virgola zero zero) che sarà regolato dall'art. 42 del D.Lgs. n. 385/1993 - Testo Unico Bancario, dalle altre disposizioni vigenti in materia di credito alle opere pubbliche, dal codice civile, dai patti e condizioni del presente contratto; tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Banca concede a titolo di mutuo, ai sensi dell'art. 1815 Codice Civile e dell'art. 42 del Testo Unico Bancario - D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito "T.U."), all'Ente Mutuatario, che accetta, la somma di Euro 7.000.000,00 (euro settemilioni virgola zero zero) perché venga utilizzata secondo lo scopo di cui alle premesse con esonero di ogni responsabilità della Banca mutuante; la somma sopra indicata è accettata all'interesse determinato e calcolato ai sensi del successivo art. 4, ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme di legge e dal presente contratto, al quale sono uniti il Documento di Sintesi, che riporta le principali condizioni economiche applicate, e le Condizioni Generali di Contratto, che la Parte Mutuataria dichiara di bene conoscere e di accettare integralmente e che, firmati dalle parti e da me Notaio, si allegano rispettivamente sotto la lettera ____ e la lettera ____ a farne parte integrante e sostanziale.

2. La Banca e l'Ente Mutuatario danno atto che della predetta somma ne viene oggi erogata una parte pari a Euro 30050.000,00 (trecentomila-cinquantamila virgola zero zero) mediante messa a disposizione della somma stessa -al netto dell'imposta sostitutiva e delle spese di istruttoria- su apposito conto di regolamento intestato all'Ente Mutuatario che alla presenza di me Notaio, rilascia, col presente atto, ampia e finale quietanza.

3. La residua somma di Euro 6.700950.000,00 (seimilioneisettescentomila seimilioniinovecentocinquantamila virgola zero zero) verrà consegnata dalla Banca all'Ente Mutuatario mediante atto pubblico, in unica o più soluzioni, entro un periodo massimo di preammortamento di tre anni decorrente dalla data di inizio del preammortamento, non prorogabile ma riducibile su esplicita richiesta scritta dell'Ente Mutuatario.

L'importo di ogni erogazione, da perfezionarsi con atto pubblico, sarà determinato ad insindacabile giudizio della Banca la quale terrà conto del valore dell'immobile ipotecato in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori di costruzione; la valutazione dell'immobile sarà effettuata da un tecnico di fiducia della Banca a spese dell'Ente Mutuatario.

L'Ente Mutuatario potrà anche rinunciare per iscritto alla erogazione dell'intero importo concesso chiedendo alla Banca di dare corso al successivo periodo di ammortamento solo per le somme erogate fino a quel momento.


ART. 2 - OBBLIGHI DELL'ENTE MUTUATARIO

L'Ente Mutuatario, si obbliga, a propria cura e spese, entro il termine di 30 (trenta) giorni da oggi,

- a) comprovare che sono state regolarmente eseguite le formalità di iscrizione delle garanzie reali di cui al successivo art. 6, consegnando alla Banca il duplo delle relative note di iscrizione ipotecaria;
 - b) consegnare alla Banca 1 (una) copia in forma esecutiva del presente contratto;
 - c) comprovare che la situazione di proprietà, di libertà e di piena disponibilità dei beni oggetto delle suddette garanzie reali, corrispondente a quella dichiarata in contratto, è rimasta immutata sino a data successiva di almeno 10 (dieci) giorni a quella di iscrizione delle formalità ipotecarie di cui alla precedente lettera a);
 - d) comprovare che lo stesso Ente Mutuatario è nel pieno e libero godimento dei propri diritti sino a data successiva di almeno 10 (dieci) giorni a quella di iscrizione delle formalità ipotecarie di cui alla precedente lettera a);
 - e) comprovare che sono state prestate, secondo le modalità richieste dalla Banca, tutte le eventuali altre garanzie e che si sono avverate tutte le eventuali altre condizioni indicate dalla Banca nelle comunicazioni di concedibilità del mutuo.
2. L'Ente Mutuatario si obbliga inoltre ad utilizzare il mutuo per lo scopo di cui in premessa, con pieno esonero della Banca mutuante da ogni responsabilità;
3. Entro dieci giorni dalla stipula, la Banca Mutuante ha l'obbligo di comunicare in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, mediante invio delle informazioni previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2276 del 24.05.2010, emanata in attuazione dall'art. 48 della L. n. 196 del 31.12.2009.
4. L'Ente Mutuatario prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto, nei termini indicati, anche ad uno solo degli adempimenti sopra previsti dal presente articolo, la Banca potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, in conformità a quanto previsto dalle allegato condizioni Generali di Contratto.
5. La Banca potrà avvalersi della clausola di risoluzione anche dopo la scadenza delle rate di mutuo.

ART. 3 - TERMINI E MODALITA' DI RIMBORSO

1. La durata del mutuo viene stabilita in mesi trecentosessanta, oltre al periodo di preammortamento tecnico intercorrente fra la data odierna e l'ultimo giorno del mese solare di stipulazione del presente atto.
 2. L'Ente Mutuatario si obbliga a rimborsare il capitale mutuato mediante il pagamento di numero 36 rate mensili posticipate di preammortamento di soli interessi di Euro _____ e mediante il pagamento di numero 324 rate mensili posticipate di ammortamento di Euro _____ ciascuna, comprensive di una quota di ammortamento del capitale e degli interessi periodicamente dovuti al tasso indicato nel successivo art. 4, primo comma, a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello di termine del preammortamento, secondo il relativo piano di ammortamento che, firmato dalle parti e da me Notaio, è allegato al presente contratto sotto la lettera "_____" a far parte integrante e sostanziale.
- La prima rata mensile posticipata di preammortamento del mutuo dovrà pertanto pagarsi in data _____.
- L'importo delle rate di preammortamento e di ammortamento del mutuo sarà determinato ogni mese.



Le rate saranno calcolate con il sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti (basato sulla formula nota nella tecnica finanziaria come "sistema francese"), assumendo i seguenti dati:

- tasso determinato ogni mese con le modalità di cui al successivo art. 4 primo comma;
- capitale residuo in linea capitale risultante dopo la scadenza della rata relativa al mese precedente;
- durata pari al numero residuo dei mesi di durata del mutuo.

3. L'Ente Mutuatario si obbliga altresì a corrispondere gli interessi di preammortamento tecnico che matureranno da oggi sino all'ultimo giorno del mese solare di stipulazione del presente atto. Tali interessi verranno calcolati, sull'importo erogato, al tasso indicato al successivo art. 4, secondo comma, e dovranno essere pagati in unica soluzione unitamente alla prima rata mensile di rimborso del mutuo.

ART. 4 – DETERMINAZIONE E CALCOLO DEGLI INTERESSI

1. Tasso applicato per il periodo di preammortamento e di ammortamento. Il tasso di interesse mensile, dovuto per il periodo di preammortamento e per quello di ammortamento e pagabile mensilmente in via posticipata, è pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo risultante dalla somma degli addendi di seguito indicati alle lettere a) e b):

a) **tasso variabile indicizzato** corrispondente al tasso lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a un mese (base 365 giorni) denominato EURIBOR, attualmente pari al tasso del _____ % annuo, arrotondato allo 0,125% superiore.

Il tasso EURIBOR è rilevato a cura della Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles il secondo giorno lavorativo bancario ed è riferito al mese antecedente alla data di decorrenza di ciascuna rata.

Il predetto tasso è pubblicato alla pagina "EURIBOR01" del circuito telematico Reuters (o in futuro qualsiasi pagina o servizio che dovesse sostituirla) ed è attualmente pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno successivo alla rilevazione.

Se per qualsiasi motivo la Federazione Bancaria Europea cessasse la rilevazione di detto tasso di mercato, il tasso variabile applicato al presente contratto sarà determinato sulla base delle media aritmetica, troncata al terzo decimale, delle quotazioni lettera (con base 365) per depositi interbancari in Euro a un mese, rilevate nello stesso giorno sopra indicato da almeno due delle seguenti Banche: "Intesa Sanpaolo S.p.A." di Torino, "UniCredit S.p.A." di Roma, "ABN - AMRO Bank n.v." di Amsterdam, "Deutsche Bank" di Francoforte e "Società Generale" di Parigi.

Resta inteso che per giorno lavorativo bancario deve intendersi un giorno in cui è aperto il sistema di regolamento TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer);

b) **spread fisso nominale annuo** di 4,00 punti.

Gli interessi, per il periodo di preammortamento e di ammortamento del mutuo, saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500.

Pertanto, attualmente il tasso nominale applicato per il periodo di preammortamento, determinato secondo i criteri sopra descritti e fatte salve le successive variazioni, è **complessivamente pari** al _____ % annuo.

Tasso applicato per il periodo di preammortamento tecnico. Il tasso d'interesse dovuto per il periodo di preammortamento tecnico è fissato nel tasso nominale annuo del _____%. È il medesimo previsto per il mutuo (euribor 1m+4%)

gli interessi per il periodo di preammortamento tecnico del mutuo saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500.

In ogni caso il tasso applicato non potrà mai essere inferiore al _____% ~~4%~~ (quattro virgola zero zero per cento) in ragione d'anno.

Tasso di mora. Su ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, in dipendenza del presente contratto e dei relativi allegati, anche a seguito di risoluzione del medesimo, e non pagata puntualmente, l'Ente Mutuatario deve corrispondere, dal giorno di scadenza e fino al giorno dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora a favore della Banca.

Sui detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Gli interessi di mora saranno determinati al tasso di interesse, calcolato ai sensi dei commi precedenti e dovuto al momento dell'inadempimento, maggiorato di tre punti. 1,5 punti?

L'Ente Mutuatario approva specificamente, ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - CICR del 9.2.2000, emanata in attuazione dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/99 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22.2.2000 e, per quanto possa occorrere, anche ai sensi dell' art. 1341 Codice Civile, quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente mutuo è attualmente pari al _____% annuo.

ART. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE E SPESE

1. Ai sensi e per gli effetti del Titolo VI Capo I del T.U. (artt. 115 e seguenti) si applicano al mutuo le condizioni economiche previste nell'allegato Documento di Sintesi.

2. L'Ente Mutuatario si obbliga inoltre a provvedere all'assicurazione non ho visto l'importo!!! contro i danni da incendio, fulmine, scoppio, esplosione ed altri rischi, come previsto dalle allegate Condizioni Generali di Contratto, con riferimento agli immobili ipotecati in forza del presente contratto per tutta la durata del mutuo, a sua esclusiva cura e spese.

3. Le spese di ogni genere dipendenti ed occasionate dalla domanda di mutuo e quindi anche da quelle di questo atto, suoi antecedenti e conseguenti, comprese quelle relative al rilascio di una copia in forma esecutiva ed autentica per la Banca ed una copia autentica per l'Ente Mutuatario e delle relative formalità di iscrizione e annotamento, vengono assunte a proprio carico dall'Ente Mutuatario medesimo.

4. Le parti convengono che, in applicazione del disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385/1993 e delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, la copia del presente atto di spettanza dell'Ente Mutuatario sia consegnata dal Notaio rogante.

ART. 6 - IPOTECA

1. L'Ente Mutuatario, a garanzia del rimborso del capitale mutuato, del pagamento dei relativi interessi e di ogni onere e spesa accessori previsti dall'allegato Documento di Sintesi nonché a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e dalle allegate Condizioni Generali,

concede a favore della Banca, che accetta, **ipoteca di primo grado**, senza concorrenti pari grado, da iscriversi presso la competente Agenzia del Territorio, sugli immobili di seguito descritti:

Vedere relazione notarile

Sono comprese nell'ipoteca le ragioni di comproprietà che alla suddetta unità immobiliare competono sull'area e su tutte le parti del fabbricato che per legge, uso e consuetudine sono da ritenersi comuni.

2. La concessione dell'ipoteca è fatta per la somma di Euro 10.500.000,00 (euro diecimilionicinquecentomila virgola zero zero), che comprende e garantisce l'importo del capitale mutuato, gli interessi, anche di preammortamento, come determinati nella misura prevista dall'art. 4 commi primo e secondo e indicati ai soli fini dell'iscrizione ipotecaria nel _____% annuo, l'ammontare delle rate scadute che rimanessero insolute, gli interessi di mora nella misura stabilita dal citato art. 4 terzo comma, quanto dovuto alla Banca per spese legali, di giudizio e di collocazione (incluse quelle di cui al primo comma dell'art. 2855 Codice Civile) nonché le spese stragiudiziali, i premi di assicurazione per danni eventualmente pagati dalla Banca, rimborsi di tasse e di imposte e quanto contrattualmente stabilito per ogni caso di restituzione o risoluzione anticipata del mutuo, volontaria o forzata, e quant'altro dovuto in dipendenza della legge e del contratto di mutuo.

Le parti espressamente convengono che la somma iscritta sia aumentata sino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione della clausola di indicizzazione.

3. La concessione dell'ipoteca viene fatta con la formale assicurazione alla Banca della piena proprietà, completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto e della loro libertà da servitù non apparenti e da vincoli ed oneri pregiudizievoli, nonché da iscrizioni o privilegi precedenti e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria, così come da trascrizioni di preliminari dei contratti di cui all'art. 2643 Codice Civile, fatta unicamente eccezione per le formalità di seguito descritte:

Vedere relazione notarile

ART. 7 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI

1. La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo ????, le condizioni e le clausole contrattuali non aventi ad oggetto i tassi di interesse, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del T.U. .

In caso di esercizio di detta facoltà, la Banca dovrà comunicare all'Ente Mutuatario, con un preavviso minimo di 24 (duequattro) mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole - preventivamente accettato dal medesimo Ente Mutuatario - qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto". In tal caso l'Ente Mutuatario ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche proposte, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Dette modifiche si intendono, invece, approvate dall'Ente Mutuatario qualora lo stesso non receda dal contratto entro il predetto termine.

Formattato: Evid

Formattato: Evid

Formattato: Evid

L'Ente Mutuatario approva specificamente tale facoltà di modifica unilaterale riconosciuta alla Banca.

ART. 8 - ESTINZIONE O RIMBORSO PARZIALE ANTICIPATI DEL MUTUO

1. L'Ente Mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente o di rimborsare parzialmente in via anticipata il mutuo alle condizioni seguenti:

a) il rimborso potrà avvenire in ogni tempo tranne che in occasione della scadenza delle rate;

b) dovranno essere preventivamente o contestualmente sanati gli eventuali inadempimenti dell'Ente Mutuatario riguardo agli obblighi derivanti dal contratto e dalle allegate Condizioni Generali, in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del finanziamento;

c) unitamente al capitale residuo dovranno essere versati gli interessi maturati su tale capitale fino al giorno dell'estinzione.

2. Ogni rimborso anticipato parziale del capitale comporterà la rideterminazione del piano di ammortamento in conformità ai precedenti articoli 3 e 4 ed alle condizioni vigenti al momento del rimborso parziale, fermo restando il numero delle rate stesse originariamente pattuito e quindi la durata del mutuo.

3. Nell'ipotesi di rimborso anticipato totale o parziale del mutuo sarà dovuto alla Banca un compenso onnicomprensivo determinato nella misura percentuale indicata nell'allegato Documento di Sintesi e calcolato, in conformità alle allegate Condizioni Generali di Contratto, sull'importo del capitale rimborsato anticipatamente.

ART. 9 - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Al verificarsi di una delle ipotesi previste all'art. 1186 Codice Civile, la Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine nei confronti dell'Ente Mutuatario.

2. La Banca ha altresì il diritto di far valere la risoluzione del contratto di mutuo nei casi e con le modalità stabiliti dalle allegate Condizioni Generali di Contratto.

3. In entrambi i casi la Banca avrà il diritto di esigere l'immediato rimborso di quanto dovuto per capitale, interessi, anche di mora nella misura contrattualmente stabiliti, spese ed accessori tutti.

4. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

ART. 10 - ONERI FISCALI

1. L'Ente Mutuatario, come sopra rappresentato, sotto la propria esclusiva responsabilità, richiede il trattamento tributario di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e pertanto richiede l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo l'aliquota dello 0,25%.

2. In relazione alla predetta imposta, fermo restando l'eventuale risarcimento di ogni ulteriore danno, l'Ente Mutuatario prende atto che le eventuali maggiori aliquote, sanzioni o importi comunque dovuti in riferimento a tale onere fiscale, anche per effetto di mutamenti di legge o di interventi interpretativi da parte delle competenti autorità, saranno integralmente a proprio carico, autorizzando sin d'ora irrevocabilmente la Banca mutuante ad effettuare l'immediato addebito di tali maggiori oneri sul conto corrente indicato per l'erogazione della somma mutuata e l'addebito delle rate ovvero, in caso di indisponibilità parziale o totale di fondi, su qualsiasi altro conto corrente intestato o cointestato alla medesima Parte Mutuataria ed acceso presso la Banca.

Commento [s1]: Non conosco il trattamento tributario applicato.

ART. 11 - ELEZIONE DI DOMICILIO - COMUNICAZIONI

1. Per l'esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge le Parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 Cod. Civ. e dell'art. 30 Cod. Proc. Civ. :

- quanto alla Banca, presso la propria sede legale, anche agli effetti dell'iscrizione ipotecaria;
- quanto all'Ente Mutuatario, presso il domicilio dichiarato in atto o successivamente comunicato alla Banca con lettera raccomandata.

2. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione di questo contratto è competente il foro del luogo di residenza o del domicilio elettivo dell'Ente Mutuatario.

3. L'Ente Mutuatario dichiara di voler ricevere le comunicazioni periodiche di cui al presente contratto:

- a mezzo posta all'indirizzo ~~come in comparsa~~ presso la sede amministrativa dell'ASP in via Massimo d'Azeglio n. 13;

- a mezzo mail agli indirizzi federica.vandi@aspcasavalloni.it e sofia.catania@aspcasavalloni.it.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'Ente Mutuatario, preso atto dell'informativa ricevuta dalla Banca ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 (c.d. Codice della Privacy) presta espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati con specifico riferimento al presente finanziamento nonché alla comunicazione dei dati allo stesso inerenti che la Banca effettuerà alle Centrali Rischi di categoria ed, eventualmente, all'Ente agevolatore, e nel caso di inadempimento di esso Ente Mutuatario, alle Società incaricate dalla Banca per svolgere attività di recupero crediti.

2. L'Ente Mutuatario, ai sensi del sopra citato Decreto Legislativo, presta sin d'ora il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali, ed al correlato trattamento, ad Imprese di Assicurazione con l'esclusiva finalità di conclusione e gestione delle coperture assicurative connesse al presente contratto.

3. L'Ente Mutuatario consente altresì la comunicazione dei propri dati personali in occasione di eventuale cessione "pro-soluto" del credito derivante dal presente finanziamento da parte della Banca mutuante, anche se effettuata ai sensi dell' art. 58 del T.U. ovvero ai sensi della legge 30.04.1999 n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13 - APPROVAZIONE SPECIFICA DI ALCUNE CLAUSOLE DELLE "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO"

1. L'Ente Mutuatario approva specificamente, ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ., i seguenti articoli delle allegate "Condizioni Generali di Contratto":

- Art. 2 (Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi);
- Art. 5 (Autorizzazione e delega ad accertamenti tecnici presso Pubblici Uffici);
- Art. 6 (Suddivisione del mutuo in quote ed accollo);
- Art. 9 (Estinzione o rimborso parziale anticipati del mutuo);
- Art. 10 (Risoluzione del mutuo);
- Art. 12 (Cessioni del credito).

2. La parte anzidetta approva specificamente, agli effetti della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - C.I.C.R. del 9.2.2000 emanata in attuazione dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/99 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22.2.2000 e, per quanto possa occorrere, anche ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ., l'art. 10, penultimo comma, delle allegate "Condizioni Generali" (Risoluzione del contratto di mutuo) .

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di avere esatta conoscenza del loro contenuto per averne preso visione in precedenza.

Il Notaio ha letto questo atto ai comparenti che l'approvano e con me lo sottoscrivono.

Il presente contratto consta di _____ fogli dattiloscritti e manoscritti da persona di _____
adoca per _____, pagine.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI MUTUO

1. Verità ed autenticità delle dichiarazioni

1. L'Ente Mutuatario (di seguito anche la "Parte Mutuataria") e gli eventuali Garanti confermano la verità e l'autenticità delle dichiarazioni e comunicazioni fatte e della documentazione presentata alla Banca sia in fase di concessione del finanziamento che successivamente e dichiarano che dopo la presentazione della domanda di mutuo la propria situazione economica, finanziaria e patrimoniale non ha subito alcuna modifica in senso negativo.

2. Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi

1. Tutte le obbligazioni previste nel contratto e nei relativi allegati, comprese le presenti Condizioni Generali, sono assunte dalla Parte Mutuataria e dagli eventuali Garanti, per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, solidalmente e indivisibilmente fra tutti.

3. Obblighi relativi alla Parte Mutuataria

1. E' obbligo della Parte Mutuataria, per sé, successori ed aventi causa:

a) dare immediata comunicazione alla Banca mediante lettera raccomandata:

- di ogni variazione che intervenga nel proprio codice e domicilio fiscale nonché nella propria residenza o sede legale;

- di ogni evento dal quale possano derivare variazioni nella consistenza patrimoniale sua o dei propri Garanti, come individuata al momento dell'affidamento;

b) accettare o comunque consentire, fino alla completa estinzione del finanziamento, l'esecuzione di indagini tecniche e amministrative nonché di controlli da parte della Banca sia direttamente, sia per il tramite di consulenti esterni incaricati dalla Banca stessa;

c) fornire, a richiesta della Banca, tutti i documenti, le situazioni contabili, le informazioni, i chiarimenti ed i dati che le verranno richiesti con riferimento alla sua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica;

d) comunicare alla Banca la richiesta e/o l'assunzione di finanziamenti a medio-lungo termine presso altre banche;

e) unitamente agli eventuali terzi datori d'ipoteca, comunicare alla Banca, a mezzo lettera raccomandata, l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile ipotecato ovvero la costituzione, sullo stesso immobile ed a favore di terzi, di altro diritto reale ovvero la concessione in uso o in godimento sotto qualsiasi forma, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, allegando alla comunicazione la copia autentica dei relativi titoli;

f) unitamente agli eventuali terzi datori d'ipoteca, rilasciare libero e sgombro da persone e da cose l'immobile ipotecato, anche se direttamente occupato od abitato, ogni qualvolta venga immesso in possesso il custode o l'amministratore giudiziario o l'acquirente in sede di esecuzione forzata promossa dalla Banca;

g) stipulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi e/o eseguire ogni formalità richiesti dalla Banca, che si rendessero necessari o anche solo opportuni in relazione all'operazione di finanziamento, per la ricognizione, migliore identificazione o accertamento dei beni costituiti in garanzia, sia a conferma o integrazione delle garanzie reali concesse, sia a rettifica di eventuali errori od omissioni; la Parte Mutuataria autorizza sin d'ora i conseguenti annotamenti, trascrizioni, iscrizioni, inserzioni.

4. Obblighi relativi ai beni oggetto di garanzia

1. La Parte Mutuataria, unitamente agli eventuali Terzi Datori d'ipoteca, loro eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, si obbligano:

a) a dare, non più tardi di dieci giorni dal verificarsi dell'evento, notizia alla Banca di ogni eventuale turbativa di possesso, contestazione del diritto di proprietà dei beni ipotecati, contestazione o

adempimento di irregolarità edilizie, urbanistiche e sanitarie nonché di ogni mutamento che, anche a titolo di fatto proprio, avvenisse sui beni medesimi, e così, in via meramente indicativa, per variazioni del diritto di proprietà, per sinistro, per infortunio, per occupazione temporanea e/o per destinazione per pubblica utilità, per trasferimento a Enti Pubblici, per imposizioni di vincoli di qualsiasi natura nonché per demolizione anche parziale dei beni immobili ipotecati, sia pure al fine della loro ristrutturazione e/o ricostruzione e/o miglioramento;

2) mantenere gli immobili offerti in garanzia in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, e quindi ad eseguire in tempo utile tutte le riparazioni e le opere di manutenzione, necessari a garantire la conservazione e la funzionalità, e, ove possa occorrere, a curare che i beni siano sottoposti a rifacimento, revisione o ripristino, in modo da mantenerne inalterati il valore, lo stato di efficienza ed il normale utilizzo;

3) produrre, a richiesta della Banca, l'idonea documentazione attestante il regolare soddisfacimento di qualsiasi imposta, tassa, tributo o contributo che possano gravare sugli immobili ipotecati e/o possono avere, direttamente o indirettamente, relazione con il contratto di mutuo;

4) non apportare modifiche, anche solo parziali, nella destinazione e nella consistenza degli immobili ipotecati senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca, salvo se richiesto dalla legge e dalle autorità preposte;

5) non alterare la situazione giuridica degli immobili ipotecati e particolarmente a non costituire serviti passive né modificare o aggravare quelle eventualmente preesistenti;

6) accettare ed a consentire qualsiasi ispezione sugli immobili ipotecati effettuata da persona di fiducia della Banca, alla quale dovranno, se richiesti, prestare, a loro cura e spese, l'assistenza ed i mezzi necessari per l'adempimento dell'incarico.

4. Autorizzazione e delega ad accertamenti tecnici presso Pubblici Uffici

A fini di cui sopra e in difetto di adempimento a richiesta scritta della Banca, la Parte Mutuataria e/o la Parte Datrice di Ipoteca con la sottoscrizione del contratto delegano ed autorizzano fin d'ora la Banca mutuante a richiedere ed ottenere, anche tramite professionisti dalla stessa incaricati, dai Pubblici Uffici competenti ivi compresa l'Agenzia del Territorio, ogni documentazione inerente i beni immobili oggetto di ipoteca a favore della Banca ed a garanzia del mutuo concesso e ciò fino a quando permarrà la relativa iscrizione ipotecaria.


5. Suddivisione del mutuo in quote e accollo

1. Nel caso di mutuo garantito da ipoteca su edificio o complesso condominiale, la Banca, se richiesto dalla Parte Mutuataria nonché dai suoi eredi od aventi causa e con oneri ad esclusivo carico dei richiedenti, procede alla suddivisione del mutuo in quote con correlativo frazionamento dell'ipoteca sulle singole porzioni o unità dell'immobile ipotecato, nel rispetto delle norme urbanistiche/edilizie nonché in funzione delle singole porzioni immobiliari da frazionare.

La Banca ha la facoltà di non acconsentire alla suddivisione e al frazionamento predetti se richiesti da soggetti che siano morosi nel pagamento delle rate di mutuo.

2. La Parte Mutuataria si impegna per sé, successori e aventi causa a comunicare alla Banca, a mezzo di raccomandata, l'avvenuto trasferimento a terzi della proprietà dei beni ipotecati a garanzia del mutuo ovvero la costituzione di un diritto reale sui medesimi, con accollo del mutuo, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, corredando la comunicazione con copia autentica del relativo titolo, idoneo a tutti gli effetti di legge. In mancanza di detta comunicazione, l'invio degli avvisi di pagamento e il conseguente rilascio della quietanza non potranno essere effettuati a soggetto diverso dall'intestatario del mutuo.

3. Ferma restando la facoltà della Banca di aderire o meno all'accollo, ai sensi dell'art. 1273, primo comma, Cod. Civ., il riconoscimento da parte della Banca medesima delle variazioni ad essa comunicate è comunque subordinato alla condizione che le relative pattuizioni non contrastino in alcun modo con gli obblighi e con gli oneri contenuti negli atti di mutuo.



4. In ogni caso l'eventuale adesione della Banca all'accollo non produce liberazione del debitore originario, salva specifica dichiarazione scritta della Banca stessa in tal senso a norma dell'art. 1273, secondo comma, Cod.Civ. .

5. L'invio degli avvisi di pagamento o di altra certificazione all'accollante non rappresenta liberazione del debitore originario.

7. Diminuzione di garanzia

1. La Banca potrà richiedere una congrua integrazione della garanzia ipotecaria ovvero ogni altra idonea garanzia e, in mancanza, una parziale restituzione anticipata del mutuo e la Parte Mutuataria dovrà provvedervi qualora:

a) per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare in relazione all'andamento del mercato immobiliare o per altra causa qualsiasi, nessuna esclusa od eccettuata, si verifichi in ordine agli immobili ipotecati una diminuzione del valore tale da ridurre il margine di garanzia accertato in sede di concessione del mutuo ovvero la rendita netta degli immobili stessi non fosse più sufficiente a far fronte al pagamento delle rate del residuo mutuo;

b) si accerti che la Parte Mutuataria ha taciuto debiti per imposte, tributi, tasse e prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca;

e) dopo l'imputazione delle indennità incassate dalla Banca in caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitù coattiva, questa reputi che i restanti immobili ipotecati non siano sufficienti a garantire l'importo residuale del mutuo.

87. Assicurazione contro i danni non è indicato per quale importo

1. I beni immobili offerti in garanzia del mutuo dovranno essere assicurati per tutta la durata del mutuo, a cura e spese della Parte Mutuataria, contro tutti i rischi (incendio, scoppio, fulmine ed altri eventi assicurabili) con primaria Compagnia Assicuratrice operante sul territorio italiano, mediante polizza contratta esclusivamente a copertura del bene ipotecato e con vincolo annotato a favore della Banca stessa, presso la quale la polizza e la relativa appendice di vincolo dovranno rimanere in deposito, in stato di regolare vigenza ed efficacia.

2. La Parte Mutuataria autorizza la Banca a sostituirsi nel pagamento dei premi relativi alle polizze vincolate che non fossero stati adempiuti dagli assicurati, impegnandosi in tal caso a rimborsarla immediatamente delle spese sostenute e dei relativi interessi.

La Banca resta autorizzata, qualora la Parte Mutuataria non vi provveda o nel caso sia previsto contrattualmente per specifiche tipologie di mutuo, a contrarre come a rinnovare le suddette polizze vincolate a proprio favore e a pagarne i relativi premi, con diritto di rivalsa per le eventuali spese sostenute.

3. Ove i detti beni fossero danneggiati a causa di un incendio o di un altro sinistro, la Parte Mutuataria e, se vi sia, ogni altra parte interessata, sono obbligate, anche per gli aventi causa, a darne pronto avviso alla Banca, mediante lettera raccomandata da inoltrarsi entro il termine previsto dalla polizza assicurativa. La Banca avrà diritto di:

- intervenire negli atti di accertamento dei danni ed anche di promuovere tali accertamenti, ove occorra, a spese della Parte Mutuataria;

- introitare direttamente (salvo successivo regolamento dei conti e fermo il diritto della Banca al rimborso delle spese di liquidazione) le indennità dovute dalla Compagnia Assicuratrice. Soltanto se la Banca rinuncerà espressamente al diritto di introitare le indennità dovute, la Compagnia Assicuratrice potrà dar corso ai pagamenti a favore degli assicurati.

4. Per i danni non coperti da assicurazione, la Parte Mutuataria si obbliga a restituire nel primitivo stato l'immobile cauzionale danneggiato.

98. Estinzione o rimborso parziale anticipati del mutuo

1. Nel caso di estinzione anticipata o rimborso parziale del mutuo, la Parte Mutuataria, suoi eredi o aventi causa, deve inoltrare richiesta scritta alla Banca con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi bancari, alle seguenti condizioni:

a) il rimborso potrà avvenire in ogni tempo tranne che in occasione della scadenza delle rate;
b) dovranno essere preventivamente o contestualmente sanati gli eventuali inadempimenti della Parte Mutuataria riguardo agli obblighi derivanti dal contratto e dalle presenti Condizioni Generali, in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del finanziamento;

c) Unitamente al capitale residuo dovranno essere versati gli interessi maturati su tale capitale fino al giorno dell'estinzione e l'ammontare non ancora corrisposto degli interessi maturati negli eventuali periodi di sospensione del pagamento delle rate.

2. I rimborsi parziali del capitale comporteranno la rideterminazione del piano di ammortamento in conformità alle norme contrattuali ed alle condizioni vigenti al momento del rimborso parziale, fermo restando il numero delle rate stesse originariamente pattuite e quindi la durata del mutuo.

3. ~~Nell'ipotesi di rimborso anticipato totale o parziale del mutuo sarà dovuto alla Banca, da corrispondere contestualmente al rimborso, un compenso omnicomprensivo determinato nella misura percentuale indicata nell'allegato Documento di Sintesi e calcolato sull'intero importo del capitale rimborsato anticipatamente.~~

Ad esempio:

| |
|--|
| Capitale rimborsato in via anticipata: € 10.000,00 |
| Compenso omnicomprensivo per il rimborso anticipato: 2% |
| Importo del compenso da riconoscere alla Banca per il rimborso anticipato del mutuo: € 10.000 x 2% = € 200,00 |

Formattato: SpazioDopo: 0 pt, Nessun elenco puntato o numerato

Formattato: Giustificato, SpazioDopo: 0 pt, Interlinea singola

4. ~~Al sensi dell'art. 120ter del T.U., nell'ipotesi di rimborso anticipato totale o parziale di mutuo, stipulato per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, non sarà dovuto alla Banca alcun compenso o penale.~~

109. Risoluzione del contratto di mutuo

1. La Banca ha diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., mediante comunicazione inviata per iscritto alla Parte Mutuataria, qualora:

a) si verifichi il mancato pagamento, protrattosi per 180 giorni, di una rata del mutuo stesso. La presente clausola risolutiva opererà anche se detta rata risulti solo in parte pagata ed anche se la stessa sia composta di soli interessi;

b) la Parte Mutuataria abbia impiegato in tutto o in parte le somme ricevute a mutuo per scopi diversi da quelli contrattualmente dichiarati e stabiliti;

c) risultassero, sui beni concessi in garanzia, altri gravami oltre a quelli enunciati in contratto, ovvero, sempre con riguardo ai beni cauzionali, risultasse che la Parte Mutuataria o l'eventuale terzo garante avessero tacito debiti per tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca, ovvero misure sanzionatorie per effetto di opere edilizie, installazione di impianti, od altro, eseguite senza le prescritte autorizzazioni;

d) al verificarsi di un incendio o altro sinistro coperto da polizza assicurativa vincolata a favore della Banca negli immobili ipotecati, non si fosse provveduto a darne avviso alla Banca nei termini stabiliti dalla polizza assicurativa;

e) la Parte Mutuataria non fornisca l'integrazione di garanzia ritenuta congrua dalla Banca nei casi previsti all'articolo 7 delle presenti Condizioni Generali;

f) la Parte Mutuataria subisca protesti o compia e/o subisca atti, durante la vita del mutuo, che diminuiscano la sua consistenza patrimoniale ovvero quando la Parte Mutuataria sia assoggettata a una qualunque procedura concorsuale ovvero ricorra a piani di risanamento o accordi di ristrutturazione o concordati stragiudiziali;

g) non si sia mantenuta in vigore l'assicurazione, di cui all'articolo 8 delle presenti Condizioni Generali, per tutta la durata del mutuo, presso primaria Compagnia operante sul territorio italiano e con vincolo a favore della Banca;

h) i beni oggetto di garanzia subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

l) la documentazione prodotta, le dichiarazioni e le comunicazioni fatte alla Banca, in ogni fase e stato del presente rapporto, non risultino veritiere;

l) la Parte Mutuataria non adempia agli obblighi posti a suo carico nell'art. 3 del contratto di mutuo;

m) la Parte Mutuataria e/o i terzi garanti non adempiano puntualmente anche ad uno solo degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni Generali all'art. 3 lettere b e g e all'art. 4 lettere a, b, d.

~~2. Inoltre, la Parte Mutuataria, qualora sia costituita in forma di società, prende atto ed accetta che costituisce giusta causa di risoluzione di diritto del contratto di mutuo il fatto che i soci, che hanno assunto nei confronti della Banca, che ha concesso il mutuo alla Parte Mutuataria, l'espresso impegno a mantenere immutata la propria partecipazione nella società finanziata, abbiano disposto delle azioni/quote a favore di terzi senza che ricorresse il preventivo assenso scritto da parte della Banca stessa. Se non si toglie deve essere riformulata così come nella nota di specifica inviata...~~

3. Nei casi di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto:

a) di esigere l'immediato rimborso del credito vantato per capitale, Interessi, anche di mora, nella misura pattuita contrattualmente, ed accessori tutti;

b) di agire sia nei confronti della Parte Mutuataria che dei Garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

Resta inteso che sull'importo relativo al credito come sopra determinato non è consentita la capitalizzazione periodica.

Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dalla Parte Mutuataria e dai garanti, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite.

1110. Imputazione dei pagamenti e pagamenti effettuati da terzi

1. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, la Parte Mutuataria ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, 1° comma, Cod. Civ. - nel momento del pagamento, quale debito intende soddisfare, ferma la necessità del consenso della Banca, ai sensi dell'art. 1194 Cod. Civ., qualora la Parte Mutuataria richieda di imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi ed alle spese.

In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare i pagamenti effettuati dalla Parte Mutuataria, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dalla Parte Mutuataria medesima, dandone comunicazione a quest'ultima.

1211. Cessioni del credito

1. La Banca potrà in ogni momento perfezionare la cessione del credito nascente dal presente contratto di mutuo ai sensi dell'art. 58 T.U. nonché ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

2. La Banca potrà comunque, fermo restando quanto previsto nel primo comma del presente articolo, cedere in ogni momento a terzi il credito nascente dall'operazione di mutuo con le eventuali garanzie e privilegi; la semplice comunicazione al debitore del trasferimento del credito viene riconosciuta dalla Parte Mutuataria pienamente valida ed efficace come mezzo di notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 Cod. Civ.

1312. Pagamento delle rate

1. Ogni pagamento relativo al mutuo dovrà essere effettuato al domicilio della Banca mutuante presso una Filiale della Banca stessa e dovrà essere eseguito, salvo diversa determinazione della Banca stessa, in contanti e mediante addebito in conto corrente aperto presso la Banca medesima al nome della Parte Mutuataria, con l'impegno di quest'ultima di mantenere sul conto disponibilità liquide sufficienti per far fronte al pagamento.

14. Oneri fiscali, spese e documentazione

1. Tutte le imposte, tasse, tributi, contributi, di qualsiasi specie e natura e relativi aumenti che colpiscono o che venissero a colpire tanto il capitale quanto gli interessi, saranno comunque a carico

della Parte Mutuataria, in modo che la Banca possa in ogni tempo riscuotere gli interessi al saggio contrattuale netto.

Tutta la documentazione prodotta e da produrre - a cura e spese della Parte Mutuataria - a seguito della domanda di mutuo, resterà definitivamente acquisita alla Banca.

15. Informativa sulla cosiddetta "portabilità" dei mutui, delle aperture di credito e di altri contratti di finanziamento.

Il Cliente ha diritto di avvalersi della "portabilità" tramite surroga, ai sensi dell'art. 120 *quater* del D.Lgs. 19/1993 n.385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.)".

Tale legge dispone che l'intestatario di un contratto di mutuo, di apertura di credito o altro contratto di finanziamento stipulati con intermediario bancario o finanziario, possa ottenere da altro intermediario un mutuo finalizzato al pagamento del debito derivante dai contratti sopra citati, surrogando il nuovo intermediario mutuante nei diritti e nelle garanzie del vecchio intermediario. L'operazione, oltre a consentire vantaggi fiscali (esenzione dall'imposta sostitutiva sul nuovo mutuo, mantenimento della possibilità di detrarre gli interessi passivi e gli altri oneri accessori di cui eventualmente beneficiava il finanziamento originario), permette al Cliente di esercitare la facoltà di surroga eliminando le penali o altri oneri di qualsiasi natura a suo carico relativamente all'estinzione del precedente finanziamento e all'accensione del nuovo finanziamento.

Attualmente la Banca offre ai Clienti consumatori la possibilità di trasferire presso di sé solo mutui fondiari contratti con altre Banche per l'acquisto, la ristrutturazione o costruzione di una casa di civile abitazione (cosiddetta "portabilità attiva").

Tutti i Clienti titolari di contratto di mutuo, di apertura di credito o altro contratto di finanziamento hanno diritto di trasferirlo presso altro intermediario (cosiddetta "portabilità passiva").

Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente di avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è tenuta a risarcire il cliente in misura pari al 1 % del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo (art. 120 *quater* comma 7 T.U.).

16. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

La Parte Mutuataria può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a "BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. - Ufficio Reclami" o inviata per posta elettronica alla casella carim@bancacarim.it o a mezzo fax al numero 0541/701337, o consegnata allo sportello della Filiale dove è intrattenuto il rapporto.

Se la Parte Mutuataria non è soddisfatta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice ordinario può rivolgersi:


- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- alla Conciliazione interna della Banca, per i prodotti previsti nel relativo Regolamento;

- o al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.

Per ulteriori informazioni la Parte Mutuataria può consultare la sezione "Reclami, ricorsi e conciliazione" del Documento sui principali diritti del Cliente, a disposizione presso tutte le Filiali della Banca.

Condizioni Generali di Contratto per mutui non fondiari - aggiornamento novembre 2011





BANCA CARIM

Cassa di Risparmio di Rimini

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Allegato "B"
all'atto n. 32073/14415

DOCUMENTO DI SINTESI

MUTUO IPOTECARIO A SAL VARIABILE

no. 835554
importo: 001/605/2015625
TASSO: 5,18%

RIMINI, 20/02/2012

INTESTAZIONE:
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CASA VALLONI

TASSI

| | |
|---|--|
| Calcolo interessi di preammortamento | Calcolati con riferimento all'anno civile con le seguenti modalità: al maggiore tra 1) il tasso del 5,00% nominale annuo; 2) tasso nominale annuo pari alla media dell'indice Euribor un mese (base 365) rilevata come media aritmetica dei tassi pubblicati nel mese solare antecedente alla data di decorrenza di ciascuna rata, arrotondata allo 0,125 superiore e maggiorata di uno spread di 4,00 punti. Tale tasso è variabile con periodicità mensile, con riferimento al medesimo parametro (ultima rilevazione del tasso: febbraio 2012) |
| Calcolo interessi di ammortamento | Calcolati con riferimento all'anno civile con le seguenti modalità: al maggiore tra 1) il tasso del 5,00% nominale annuo; 2) tasso nominale annuo pari alla media dell'indice Euribor un mese (base 365) rilevata come media aritmetica dei tassi pubblicati nel mese solare antecedente alla data di decorrenza di ciascuna rata, arrotondata allo 0,125 superiore e maggiorata di uno spread di 4,00 punti. Tale tasso è variabile con periodicità mensile, con riferimento al medesimo parametro (ultima rilevazione del tasso: febbraio 2012) |
| Tasso di mora | Tasso di ammortamento / preammortamento + 3 punti percentuali |

SPESE

| SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO | |
|---|--|
| Istruttoria | € 14.000,00 trattenute in sede di erogazione |
| Perizia tecnica (preventiva su immobili da ipotecare) | € 609,86 |
| Stipula (qualora effettuata al di fuori dell'Istituto) | € 150,00 |
| Commissione per ogni erogazione successiva alla prima | € 300,00 |
| Recupero spese sostenute per accertamenti ipocatastali | € 0,00 |
| Commissione per recupero spese su richieste di informazioni creditizie (Visure camerali e dossier informativi): | € 0,00 |
| Commissione per la consegna di copia del contratto: | |
| dello schema di contratto privo delle condizioni economiche; del preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente. | Gratuita |
| di copia del contratto idonea per la stipula | - 1,00% dell'importo erogato, min. € 150,00 e comunque massimo pari alle spese di istruttoria applicate; - Gratuita da quando è concordata la data di stipula presso il notaio |
| Commissione per pagamento per conto del mutuatario dei premi di assicurazione incendio (oltre a interessi) | € 65,00 qualora non pagato dal mutuatario |

Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia del 29/07/2009)



BANCA CARIM

Cassa di Risparmio di Rimini

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DOCUMENTO DI SINTESI

MUTUO IPOTECARIO A SAL VARIABILE

| SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO | |
|---|--|
| Incasso rata | esente |
| Spese per invio rendiconto e documento di sintesi | € 1,40 |
| Spese invio sollecito pagamento rate arretrate | € 1,50 |
| Variazione/restrizione ipotecaria | |
| - Fisse: | € 206,58 |
| - Per ogni ulteriore unità immobiliare da periziare | € 77,97 |
| - Senza l'intervento del perito | € 154,94 |
| Accollo mutuo (a carico dell'accollante): | 0,5% del debito da accollare, min. € 70,00 |
| Cancellazione ipotecaria mediante atto notarile | € 206,58 |
| Commissione per estinzione anticipata parziale e/o totale | esente |
| Commissione per rilascio certificazioni: | |
| - Concessione mutuo: | € 20,00 |
| - Debito residuo mutuo: | € 22,00 |
| - Disponibilità per estinzione anticipata e successivo assenso cancellazione ipoteca mediante atto notarile: | € 85,00 |
| - Pagamento interessi anno precedente (duplicato): | € 20,00 |
| - Data di stipula: | € 13,00 |
| Commissione per il rilascio di copia fotostatica del contratto | € 25,82 |
| Commissione per la ristrutturazione del finanziamento | € 250,00 |
| <small>(In termini di variazione del tasso applicato - parametro di indicizzazione e/o spread, della periodicità rata, della durata del finanziamento).</small> | |

Mario Negri

Debitore



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI MUTUO

1. Verità ed autenticità delle dichiarazioni

1. L'Ente Mutuatario (di seguito anche la "Parte Mutuataria") e gli eventuali Garanti confermano la verità e l'autenticità delle dichiarazioni e comunicazioni fatte e della documentazione presentata alla Banca sia in fase di concessione del finanziamento che successivamente e dichiarano che dopo la presentazione della domanda di mutuo la propria situazione economica, finanziaria e patrimoniale non ha subito alcuna modifica in senso negativo.

2. Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi

1. Tutte le obbligazioni previste nel contratto e nei relativi allegati, comprese le presenti Condizioni Generali, sono assunte dalla Parte Mutuataria e dagli eventuali Garanti, per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, solidalmente e indivisibilmente fra tutti.

3. Obblighi relativi alla Parte Mutuataria

1. È obbligo della Parte Mutuataria, per sé, successori ed aventi causa:

- a) dare immediata comunicazione alla Banca mediante lettera raccomandata:
 - di ogni variazione che intervenga nel proprio codice e domicilio fiscale nonché nella propria residenza o sede legale;
 - di ogni evento dal quale possano derivare variazioni nella consistenza patrimoniale sua o dei propri Garanti, come individuata al momento dell'affidamento;
- b) accettare o comunque consentire, fino alla completa estinzione del finanziamento, l'esecuzione di indagini tecniche e amministrative nonché di controlli da parte della Banca sia direttamente, sia per il tramite di consulenti esterni incaricati dalla Banca stessa;
- c) fornire, a richiesta della Banca, tutti i documenti, le situazioni contabili, le informazioni, i chiarimenti ed i dati che le verranno richiesti con riferimento alla sua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica;
- d) comunicare alla Banca la richiesta e/o l'assunzione di finanziamenti a medio-lungo termine presso altre banche;
- e) unitamente agli eventuali terzi datori d'ipoteca, comunicare alla Banca, a mezzo lettera raccomandata, l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile ipotecato ovvero la costituzione, sullo stesso immobile ed a favore di terzi, di altro diritto reale ovvero la concessione in uso o in godimento sotto qualsiasi forma, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, allegando alla comunicazione la copia autentica dei relativi titoli;
- f) unitamente agli eventuali terzi datori d'ipoteca, rilasciare libero e sgombro da persone e da cose l'immobile ipotecato, anche se direttamente occupato od abitato, ogni qualvolta venga immesso in possesso il custode o l'amministratore giudiziario o l'acquirente in sede di esecuzione forzata promossa dalla Banca;
- g) stipulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi e/o eseguire ogni formalità richiesti dalla Banca, che si rendessero necessari o anche solo opportuni in relazione all'operazione di finanziamento, per la ricognizione, migliore identificazione o accertamento dei beni costituiti in garanzia, sia a conferma o integrazione delle garanzie reali concesse, sia a rettifica di eventuali errori od omissioni; la Parte Mutuataria autorizza sin d'ora i conseguenti annotamenti, trascrizioni, iscrizioni, inserzioni.

4. Obblighi relativi ai beni oggetto di garanzia

1. La Parte Mutuataria, unitamente agli eventuali Terzi Datori d'ipoteca, loro eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, si obbligano:
 - a) a dare, non più tardi di dieci giorni dal verificarsi dell'evento, notizia alla Banca di ogni eventuale turbativa di possesso, contestazione del diritto di proprietà dei beni ipotecati, contestazione o

accertamento di irregolarità edilizie, urbanistiche e sanitarie nonché di ogni mutamento che, anche senza colpa o fatto proprio, avvenisse sui beni medesimi, e così, in via meramente indicativa, per violazioni del diritto di proprietà, per sinistro, per infortunio, per occupazione temporanea e/o espropriazione per pubblica utilità, per trasferimento a Enti Pubblici, per imposizioni di vincoli di qualsiasi natura nonché per demolizione anche parziale dei beni immobili ipotecati, sia pure al fine della loro ristrutturazione e/o ricostruzione e/o miglioramento;

b) a mantenere gli immobili offerti in garanzia in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, e quindi ad eseguire in tempo utile tutte le riparazioni e le opere di manutenzione occorrenti a garantirne la conservazione e la funzionalità, e, ove possa occorrere, a curare che i beni siano sottoposti a rifacimento, revisione o ripristino, in modo da mantenerne inalterati il valore, lo stato di efficienza ed il normale utilizzo;

c) a produrre, a richiesta della Banca, l'idonea documentazione attestante il regolare soddisfacimento di qualsiasi imposta, tassa, tributo o contributo che possano gravare sugli immobili ipotecati e/o possano avere, direttamente o indirettamente, relazione con il contratto di mutuo;

d) a non apportare modifiche, anche solo parziali, nella destinazione e nella consistenza degli immobili ipotecati senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca;

e) a non alterare la situazione giuridica degli immobili ipotecati e particolarmente a non costituire servitù passive né modificare o aggravare quelle eventualmente preesistenti;

f) ad accettare ed a consentire qualsiasi ispezione sugli immobili ipotecati effettuata da persona di fiducia della Banca, alla quale dovranno, se richiesti, prestare, a loro cura e spese, l'assistenza ed i mezzi necessari per l'adempimento dell'incarico.

5. Autorizzazione e delega ad accertamenti tecnici presso Pubblici Uffici

Ai fini di cui sopra e in difetto di adempimento a richiesta scritta della Banca, la Parte Mutuataria e/o la Parte Datrice di Ipoteca con la sottoscrizione del contratto delegano ed autorizzano fin d'ora la Banca mutuante a richiedere ed ottenere, anche tramite professionisti dalla stessa incaricati, dai Pubblici Uffici competenti ivi compresa l'Agenzia del Territorio, ogni documentazione inerente i beni immobili oggetto di ipoteca a favore della Banca ed a garanzia del mutuo concesso e ciò fino a quando permarrà la relativa iscrizione ipotecaria.

6. Suddivisione del mutuo in quote e accollo

1. Nel caso di mutuo garantito da ipoteca su edificio o complesso condominiale, la Banca, se richiesto dalla Parte Mutuataria nonché dai suoi eredi od aventi causa e con oneri ad esclusivo carico dei richiedenti, procede alla suddivisione del mutuo in quote con correlativo frazionamento dell'ipoteca sulle singole porzioni o unità dell'immobile ipotecato, nel rispetto delle norme urbanistiche/edilizie nonché in funzione delle singole porzioni immobiliari da frazionare.


La Banca ha la facoltà di non acconsentire alla suddivisione e al frazionamento predetti se richiesti da soggetti che siano morosi nel pagamento delle rate di mutuo.

2. La Parte Mutuataria si impegna per sé, successori e aventi causa a comunicare alla Banca, a mezzo di raccomandata, l'avvenuto trasferimento a terzi della proprietà dei beni ipotecati a garanzia del mutuo ovvero la costituzione di un diritto reale sui medesimi, con accollo del mutuo, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, corredando la comunicazione con copia autentica del relativo titolo, idoneo a tutti gli effetti di legge. In mancanza di detta comunicazione, l'invio degli avvisi di pagamento e il conseguente rilascio della quietanza non potranno essere effettuati a soggetto diverso dall'intestatario del mutuo.

3. Ferma restando la facoltà della Banca di aderire o meno all'accollo, ai sensi dell'art. 1273, primo comma, Cod. Civ., il riconoscimento da parte della Banca medesima delle variazioni ad essa comunicate è comunque subordinato alla condizione che le relative pattuizioni non contrastino in alcun modo con gli obblighi e con gli oneri contenuti negli atti di mutuo.

4. In ogni caso l'eventuale adesione della Banca all'accollo non produce liberazione del debitore originario, salva specifica dichiarazione scritta della Banca stessa in tal senso a norma dell'art. 1273, secondo comma, Cod. Civ. .

Massimo Neri
Antonio Calabrese



5. L'invio degli avvisi di pagamento o di altra certificazione all'accollante non rappresenta liberazione del debitore originario.

7. Diminuzione di garanzia

1. La Banca potrà richiedere una congrua integrazione della garanzia ipotecaria ovvero ogni altra idonea garanzia e, in mancanza, una parziale restituzione anticipata del mutuo e la Parte Mutuataria dovrà provvedervi qualora:

- a) per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare in relazione all'andamento del mercato immobiliare o per altra causa qualsiasi, nessuna esclusa od eccettuata, si verifichi in ordine agli immobili ipotecati una diminuzione del valore tale da ridurre il margine di garanzia accertato in sede di concessione del mutuo ovvero la rendita netta degli immobili stessi non fosse più sufficiente a far fronte al pagamento delle rate del residuo mutuo;
- b) si accerti che la Parte Mutuataria ha taciuto debiti per imposte, tributi, tasse e prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca;
- c) dopo l'imputazione delle indennità incassate dalla Banca in caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitù coattiva, questa reputi che i restanti immobili ipotecati non siano sufficienti a garantire l'importo residuale del mutuo.

8. Assicurazione contro i danni

1. I beni immobili offerti in garanzia del mutuo dovranno essere assicurati per tutta la durata del mutuo, a cura e spese della Parte Mutuataria, contro tutti i rischi (incendio, scoppio, fulmine ed altri eventi assicurabili) con primaria Compagnia Assicuratrice operante sul territorio italiano, mediante polizza contratta esclusivamente a copertura del bene ipotecato e con vincolo annotato a favore della Banca stessa, presso la quale la polizza e la relativa appendice di vincolo dovranno rimanere in deposito, in stato di regolare vigenza ed efficacia.

2. La Parte Mutuataria autorizza la Banca a sostituirsi nel pagamento dei premi relativi alle polizze vincolate che non fossero stati adempiuti dagli assicurati, impegnandosi in tal caso a rimborsarla immediatamente delle spese sostenute e dei relativi interessi.

La Banca resta autorizzata, qualora la Parte Mutuataria non vi provveda o nel caso sia previsto contrattualmente per specifiche tipologie di mutuo, a contrarre come a rinnovare le suddette polizze vincolate a proprio favore e a pagarne i relativi premi, con diritto di rivalsa per le eventuali spese sostenute.

3. Ove i detti beni fossero danneggiati a causa di un incendio o di un altro sinistro, la Parte Mutuataria e, se vi sia, ogni altra parte interessata, sono obbligate, anche per gli aventi causa, a darne pronto avviso alla Banca, mediante lettera raccomandata da inoltrarsi entro il termine previsto dalla polizza assicurativa. La Banca avrà diritto di:

- intervenire negli atti di accertamento dei danni ed anche di promuovere tali accertamenti, ove occorra, a spese della Parte Mutuataria;
- introitare direttamente (salvo successivo regolamento dei conti e fermo il diritto della Banca al rimborso delle spese di liquidazione) le indennità dovute dalla Compagnia Assicuratrice. Soltanto se la Banca rinuncerà espressamente al diritto di introitare le indennità dovute, la Compagnia Assicuratrice potrà dar corso ai pagamenti a favore degli assicurati.

4. Per i danni non coperti da assicurazione, la Parte Mutuataria si obbliga a restituire nel primitivo stato l'immobile cauzionale danneggiato.

9. Estinzione o rimborso parziale anticipati del mutuo

1. Nel caso di estinzione anticipata o rimborso parziale del mutuo, la Parte Mutuataria, suoi eredi o aventi causa, deve inoltrare richiesta scritta alla Banca con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi bancari, alle seguenti condizioni:

- a) il rimborso potrà avvenire in ogni tempo tranne che in occasione della scadenza delle rate;
- b) dovranno essere preventivamente o contestualmente sanati gli eventuali inadempimenti della Parte Mutuataria riguardo agli obblighi derivanti dal contratto e dalle presenti Condizioni Generali, in

particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del finanziamento;

c) unitamente al capitale residuo dovranno essere versati gli interessi maturati su tale capitale fino al giorno dell'estinzione e l'ammontare non ancora corrisposto degli interessi maturati negli eventuali periodi di sospensione del pagamento delle rate.

2. I rimborsi parziali del capitale comporteranno la rideterminazione del piano di ammortamento in conformità alle norme contrattuali ed alle condizioni vigenti al momento del rimborso parziale, restando il numero delle rate stesse originariamente pattuito e quindi la durata del mutuo.

3. Nell'ipotesi di rimborso anticipato totale o parziale del mutuo sarà dovuto alla Banca, in corrispondenza contestualmente al rimborso, un compenso omnicomprensivo determinato nella misura percentuale indicata nell'allegato Documento di Sintesi e calcolato sull'intero importo del capitale rimborsato anticipatamente.

Ad esempio:

- Capitale rimborsato in via anticipata: € 10.000,00
- Compenso omnicomprensivo per il rimborso anticipato: 0%

Importo del compenso da riconoscere alla Banca per il rimborso anticipato del mutuo: € 10.000x0%= € 0,00

4. Ai sensi dell'art. 120^{ter} del T.U., nell'ipotesi di rimborso anticipato totale o parziale di mutuo stipulato per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, non sarà dovuto alla Banca alcun compenso o penale.

10. Risoluzione del contratto di mutuo

1. La Banca ha diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., mediante comunicazione inviata per iscritto alla Parte Mutuataria, qualora:

a) si verifichi il mancato pagamento, protrattosi per 180 giorni, di una rata del mutuo stesso. La presente clausola risolutiva opererà anche se detta rata risulti solo in parte pagata ed anche se la stessa sia composta di soli interessi;

b) la Parte Mutuataria abbia impiegato in tutto o in parte le somme ricevute a mutuo per scopi diversi da quelli contrattualmente dichiarati e stabiliti;

c) risultassero, sui beni concessi in garanzia, altri gravami oltre a quelli enunciati in contratto, ovvero sempre con riguardo ai beni cauzionali, risultasse che la Parte Mutuataria o l'eventuale terzo garante avessero taciuto debiti per tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca, ovvero misure sanzionatorie per effetto di opere edilizie, installazione di impianti, o altro, eseguite senza le prescritte autorizzazioni;

d) al verificarsi di un incendio o altro sinistro coperto da polizza assicurativa vincolata a favore della Banca negli immobili ipotecati, non si fosse provveduto a darne avviso alla Banca nei termini stabiliti dalla polizza assicurativa;

e) la Parte Mutuataria non fornisca l'integrazione di garanzia ritenuta congrua dalla Banca nei casi previsti all'articolo 7 delle presenti Condizioni Generali;

f) la Parte Mutuataria subisca protesti o compia e/o subisca atti, durante la vita del mutuo, che diminuiscano la sua consistenza patrimoniale ovvero quando la Parte Mutuataria sia assoggettata a una qualunque procedura concorsuale ovvero ricorra a piani di risanamento o accordi di ristrutturazione o concordati stragiudiziali;

g) non si sia mantenuta in vigore l'assicurazione, di cui all'articolo 8 delle presenti Condizioni Generali, per tutta la durata del mutuo, presso primaria Compagnia operante sul territorio italiano con vincolo a favore della Banca;

h) i beni oggetto di garanzia subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali.

i) la documentazione prodotta, le dichiarazioni e le comunicazioni fatte alla Banca, in ogni fase e stato del presente rapporto, non risultino veritiere;

l) la Parte Mutuataria non adempia agli obblighi posti a suo carico nell'art. 3 del contratto di mutuo;

m) la Parte Mutuataria e/o i terzi garanti non adempiano puntualmente anche ad uno solo degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni Generali all'art. 3 lettere b e g e all'art. 4 lettere a, b, d.

2. Inoltre, la Parte Mutuataria, qualora sia costituita in forma di società, prende atto ed accetta che costituisce giusta causa di risoluzione di diritto del contratto di mutuo il fatto che i soci, che hanno assunto nei confronti della Banca, che ha concesso il mutuo alla Parte Mutuataria, l'espresso impegno a mantenere immutata la propria partecipazione nella società finanziata, abbiano disposto delle azioni/quote a favore di terzi senza che ricorresse il preventivo assenso scritto da parte della Banca stessa.

3. Nei casi di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto:

a) di esigere l'immediato rimborso del credito vantato per capitale, interessi, anche di mora, nella misura pattuita contrattualmente, ed accessori tutti;

b) di agire sia nei confronti della Parte Mutuataria che dei Garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

Resta inteso che sull'importo relativo al credito come sopra determinato non è consentita la capitalizzazione periodica.

Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dalla Parte Mutuataria e dai garanti, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite.

11. Imputazione dei pagamenti e pagamenti effettuati da terzi

1. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, la Parte Mutuataria ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, 1° comma, Cod. Civ. - nel momento del pagamento, quale debito intende soddisfare, ferma la necessità del consenso della Banca, ai sensi dell'art. 1194 Cod. Civ., qualora la Parte Mutuataria richieda di imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi ed alle spese.

In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare i pagamenti effettuati dalla Parte Mutuataria, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dalla Parte Mutuataria medesima, dandone comunicazione a quest'ultima.

12. Cessioni del credito

1. La Banca potrà in ogni momento perfezionare la cessione del credito nascente dal presente contratto di mutuo ai sensi dell'art. 58 T.U. nonché ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.


2. La Banca potrà comunque, fermo restando quanto previsto nel primo comma del presente articolo, cedere in ogni momento a terzi il credito nascente dall'operazione di mutuo con le eventuali garanzie e privilegi; la semplice comunicazione al debitore del trasferimento del credito viene riconosciuta dalla Parte Mutuataria pienamente valida ed efficace come mezzo di notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 Cod. Civ. .

13. Pagamento delle rate

1. Ogni pagamento relativo al mutuo dovrà essere effettuato al domicilio della Banca mutuante presso una Filiale della Banca stessa e dovrà essere eseguito, salvo diversa determinazione della Banca stessa, in contanti o mediante addebito in conto corrente aperto presso la Banca medesima al nome della Parte Mutuataria, con l'impegno di quest'ultima di mantenere sul conto disponibilità liquide sufficienti per far fronte al pagamento.

14. Oneri fiscali, spese e documentazione

1. Tutte le imposte, tasse, tributi, contributi, di qualsiasi specie e natura e relativi aumenti che colpiscano o che venissero a colpire tanto il capitale quanto gli interessi, saranno comunque a carico



della Parte Mutuataria, in modo che la Banca possa in ogni tempo riscuotere gli interessi al saggio contrattuale netto.

2. Tutta la documentazione prodotta e da produrre - a cura e spese della Parte Mutuataria - a corredo della domanda di mutuo, resterà definitivamente acquisita alla Banca.

15. Informativa sulla cosiddetta "portabilità" dei mutui, delle aperture di credito e di altri contratti di finanziamento.

Il Cliente ha diritto di avvalersi della "portabilità" tramite surroga, ai sensi dell'art. 120 *quater* del D.Lgs. 1.9.1993 n.385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.)".

Tale legge dispone che l'intestatario di un contratto di mutuo, di apertura di credito o altro contratto di finanziamento stipulati con intermediario bancario o finanziario, possa ottenere da altro intermediario un mutuo finalizzato al pagamento del debito derivante dai contratti sopra citati, surrogando il nuovo intermediario mutuante nei diritti e nelle garanzie del vecchio intermediario. L'operazione, oltre a consentire vantaggi fiscali (esenzione dall'imposta sostitutiva sul nuovo mutuo, mantenimento della possibilità di detrarre gli interessi passivi e gli altri oneri accessori di cui eventualmente beneficiava il finanziamento originario), permette al Cliente di esercitare la facoltà di surroga eliminando le penali o altri oneri di qualsiasi natura a suo carico relativamente all'estinzione del precedente finanziamento e all'accensione del nuovo finanziamento.

Attualmente la Banca offre ai Clienti consumatori la possibilità di trasferire presso di sé solo mutui fondiari contratti con altre Banche per l'acquisto, la ristrutturazione o costruzione di una casa di civile abitazione (cosiddetta "portabilità attiva").

Tutti i Clienti titolari di contratto di mutuo, di apertura di credito o altro contratto di finanziamento hanno diritto di trasferirlo presso altro intermediario (cosiddetta "portabilità passiva").

Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente di avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo (art. 120 *quater* comma 7 T.U.).

16. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

La Parte Mutuataria può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a "BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. - Ufficio Reclami" o inviata per posta elettronica alla casella carim@bancacarim.it o a mezzo fax al numero 0541/701337, o consegnata allo sportello della Filiale dove è intrattenuto il rapporto.

Se la Parte Mutuataria non è soddisfatta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice ordinario può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- alla Conciliazione interna della Banca, per i prodotti previsti nel relativo Regolamento;
- o al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.

Per ulteriori informazioni la Parte Mutuataria può consultare la sezione "Reclami, ricorsi e conciliazione" del Documento sui principali diritti del Cliente, a disposizione presso tutte le Filiali della Banca.

Condizioni Generali di Contratto per mutui non fondiari - aggiornamento novembre 2011

Mesimo Agui
Industria



Conto n.: 1 605 2015625

C.D.G.: 835554

Stato a: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CASA VALLON

Allegato "D"
all'atto n. 32073/14411

I

Loggia...: 508 Progressivo: 10000 Convenzione: 0

TIPO IPOTECARIO ENTI

MUTUO EDILIZIO SAL ASP CASA VALLONI 1M TV

Importo finanz.: 7.000.000,00

Scadenza piano...: 20/02/2012

Durata totale.: 361 mesi

Scadenza...: dal 20/02/2012 al 29/02/2012 Eur...:

8.630,14 Risc.: R1

Ammortamento: 36 rate mensili

Scad. 1^ rata: 31/03/2012

Ammortamento...: 324 rate mensili

Dur: 324

Scad. 1^ rata: 31/03/2015

Importo rata: 2 ADDEBITO SU C/C DELL Comm.inc:

Imp.agg:

ISTRUTT.....: 14.000,00 cont.

STIPULA.....: 150,00 cont.

Costo sostitutiva.....: 17.500,00 a carico DEL CLIENTE

Importo la rata ammort....: 39.412,70

Importo in vigore: 5,0000 Tasso rif.: 375 EURIBOR 1M/365 MEDIA MESE

Importo di mora: 8,0000 Tasso rif.: Tasso finanziamento

+ 3,0000

Importo minimo....: 4,0000

.....: 5,1800 TAEG.....: 5,1800 TEG.....: 5,1500.

Importo tot.dovuto cliente: 13.876.255,09 Costo tot.credito: 6.876.255,09

Data/Eff. Scad. Importo rata Q.ta Capitale Q.ta Inter. D.Pag. Debito Residuo

| | | | | |
|----------|-----------|------|-----------|--------------|
| 0 310312 | 38.356,17 | 0,00 | 38.356,17 | 7.000.000,00 |
| 0 300412 | 28.767,13 | 0,00 | 28.767,13 | 7.000.000,00 |
| 0 310512 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 300612 | 28.767,13 | 0,00 | 28.767,13 | 7.000.000,00 |
| 0 310712 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 310812 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 300912 | 28.767,13 | 0,00 | 28.767,13 | 7.000.000,00 |
| 0 311012 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 301112 | 28.767,13 | 0,00 | 28.767,13 | 7.000.000,00 |
| 0 311212 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 310113 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 280213 | 26.849,32 | 0,00 | 26.849,32 | 7.000.000,00 |
| 0 310313 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 300413 | 28.767,13 | 0,00 | 28.767,13 | 7.000.000,00 |
| 0 310513 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 300613 | 28.767,13 | 0,00 | 28.767,13 | 7.000.000,00 |
| 0 310713 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 310813 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 300913 | 28.767,13 | 0,00 | 28.767,13 | 7.000.000,00 |
| 0 311013 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 301113 | 28.767,13 | 0,00 | 28.767,13 | 7.000.000,00 |
| 0 311213 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 310114 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 280214 | 26.849,32 | 0,00 | 26.849,32 | 7.000.000,00 |
| 0 310314 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 300414 | 28.767,13 | 0,00 | 28.767,13 | 7.000.000,00 |
| 0 310514 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 300614 | 28.767,13 | 0,00 | 28.767,13 | 7.000.000,00 |
| 0 310714 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 310814 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 300914 | 28.767,13 | 0,00 | 28.767,13 | 7.000.000,00 |
| 0 311014 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 301114 | 28.767,13 | 0,00 | 28.767,13 | 7.000.000,00 |
| 0 311214 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 310115 | 29.726,03 | 0,00 | 29.726,03 | 7.000.000,00 |
| 0 280215 | 26.849,32 | 0,00 | 26.849,32 | 7.000.000,00 |

Rapporto n.: 1 605 2015625

C.D.G.: 835554

Intestato a: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CASA VALLON

I

| Rata/Eff. | Scad. | Importo rata | Q.ta Capitale | Q.ta Inter. | D.Pag. | Debito Residuo |
|-----------|--------|--------------|---------------|-------------|--------|----------------|
| 1 | 310315 | 39.412,70 | 10.246,08 | 29.166,62 | | 6.989.753,92 |
| 2 | 300415 | 39.412,70 | 10.288,77 | 29.123,93 | | 6.979.465,15 |
| 3 | 310515 | 39.412,70 | 10.331,64 | 29.081,06 | | 6.969.133,51 |
| 4 | 300615 | 39.412,70 | 10.374,69 | 29.038,01 | | 6.958.758,82 |
| 5 | 310715 | 39.412,70 | 10.417,91 | 28.994,79 | | 6.948.340,91 |
| 6 | 310815 | 39.412,70 | 10.461,32 | 28.951,38 | | 6.937.879,59 |
| 7 | 300915 | 39.412,70 | 10.504,91 | 28.907,79 | | 6.927.374,68 |
| 8 | 311015 | 39.412,70 | 10.548,68 | 28.864,02 | | 6.916.826,00 |
| 9 | 301115 | 39.412,70 | 10.592,63 | 28.820,07 | | 6.906.233,37 |
| 10 | 311215 | 39.412,70 | 10.636,77 | 28.775,93 | | 6.895.596,60 |
| 11 | 310116 | 39.412,70 | 10.681,09 | 28.731,61 | | 6.884.915,51 |
| 12 | 290216 | 39.412,70 | 10.725,59 | 28.687,11 | | 6.874.189,92 |
| 13 | 310316 | 39.412,70 | 10.770,28 | 28.642,42 | | 6.863.419,64 |
| 14 | 300416 | 39.412,70 | 10.815,16 | 28.597,54 | | 6.852.604,48 |
| 15 | 310516 | 39.412,70 | 10.860,22 | 28.552,48 | | 6.841.744,26 |
| 16 | 300616 | 39.412,70 | 10.905,47 | 28.507,23 | | 6.830.838,79 |
| 17 | 310716 | 39.412,70 | 10.950,91 | 28.461,79 | | 6.819.887,88 |
| 18 | 310816 | 39.412,70 | 10.996,54 | 28.416,16 | | 6.808.891,34 |
| 19 | 300916 | 39.412,70 | 11.042,36 | 28.370,34 | | 6.797.848,98 |
| 20 | 311016 | 39.412,70 | 11.088,37 | 28.324,33 | | 6.786.760,61 |
| 21 | 301116 | 39.412,70 | 11.134,57 | 28.278,13 | | 6.775.626,04 |
| 22 | 311216 | 39.412,70 | 11.180,97 | 28.231,73 | | 6.764.445,07 |
| 23 | 310117 | 39.412,70 | 11.227,55 | 28.185,15 | | 6.753.217,52 |
| 24 | 280217 | 39.412,70 | 11.274,34 | 28.138,36 | | 6.741.943,18 |
| 25 | 310317 | 39.412,70 | 11.321,31 | 28.091,39 | | 6.730.621,87 |
| 26 | 300417 | 39.412,70 | 11.368,48 | 28.044,22 | | 6.719.253,39 |
| 27 | 310517 | 39.412,70 | 11.415,85 | 27.996,85 | | 6.707.837,54 |
| 28 | 300617 | 39.412,70 | 11.463,42 | 27.949,28 | | 6.696.374,12 |
| 29 | 310717 | 39.412,70 | 11.511,18 | 27.901,52 | | 6.684.862,94 |
| 30 | 310817 | 39.412,70 | 11.559,15 | 27.853,55 | | 6.673.303,79 |
| 31 | 300917 | 39.412,70 | 11.607,31 | 27.805,39 | | 6.661.696,48 |
| 32 | 311017 | 39.412,70 | 11.655,67 | 27.757,03 | | 6.650.040,81 |
| 33 | 301117 | 39.412,70 | 11.704,24 | 27.708,46 | | 6.638.336,57 |
| 34 | 311217 | 39.412,70 | 11.753,01 | 27.659,69 | | 6.626.583,56 |
| 35 | 310118 | 39.412,70 | 11.801,98 | 27.610,72 | | 6.614.781,58 |
| 36 | 280218 | 39.412,70 | 11.851,15 | 27.561,55 | | 6.602.930,43 |
| 37 | 310318 | 39.412,70 | 11.900,53 | 27.512,17 | | 6.591.029,90 |
| 38 | 300418 | 39.412,70 | 11.950,12 | 27.462,58 | | 6.579.079,78 |
| 39 | 310518 | 39.412,70 | 11.999,91 | 27.412,79 | | 6.567.079,87 |
| 40 | 300618 | 39.412,70 | 12.049,91 | 27.362,79 | | 6.555.029,96 |
| 41 | 310718 | 39.412,70 | 12.100,12 | 27.312,58 | | 6.542.929,84 |
| 42 | 310818 | 39.412,70 | 12.150,53 | 27.262,17 | | 6.530.779,31 |
| 43 | 300918 | 39.412,70 | 12.201,16 | 27.211,54 | | 6.518.578,15 |
| 44 | 311018 | 39.412,70 | 12.252,00 | 27.160,70 | | 6.506.326,15 |
| 45 | 301118 | 39.412,70 | 12.303,05 | 27.109,65 | | 6.494.023,10 |
| 46 | 311218 | 39.412,70 | 12.354,31 | 27.058,39 | | 6.481.668,79 |
| 47 | 310119 | 39.412,70 | 12.405,79 | 27.006,91 | | 6.469.263,00 |
| 48 | 280219 | 39.412,70 | 12.457,48 | 26.955,22 | | 6.456.805,52 |
| 49 | 310319 | 39.412,70 | 12.509,38 | 26.903,32 | | 6.444.296,14 |
| 50 | 300419 | 39.412,70 | 12.561,51 | 26.851,19 | | 6.431.734,63 |
| 51 | 310519 | 39.412,70 | 12.613,85 | 26.798,85 | | 6.419.120,78 |
| 52 | 300619 | 39.412,70 | 12.666,40 | 26.746,30 | | 6.406.454,38 |
| 53 | 310719 | 39.412,70 | 12.719,18 | 26.693,52 | | 6.393.735,20 |

Reporto n.: 1 605 2015625

C.D.G.: 835554

Restato a: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CASA VALLON

I

| Rata/ | Eff. Scad. | Importo | rata | Q.ta | Capitale | Q.ta | Inter. | D.Pag. | Debitto | Residuo |
|-------|------------|-----------|------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------------|---------|
| 54 | 310819 | 39.412,70 | | 12.772,18 | | 26.640,52 | | | 6.380.963,02 | |
| 55 | 300919 | 39.412,70 | | 12.825,39 | | 26.587,31 | | | 6.368.137,63 | |
| 56 | 311019 | 39.412,70 | | 12.878,83 | | 26.533,87 | | | 6.355.258,80 | |
| 57 | 301119 | 39.412,70 | | 12.932,49 | | 26.480,21 | | | 6.342.326,31 | |
| 58 | 311219 | 39.412,70 | | 12.986,38 | | 26.426,32 | | | 6.329.339,93 | |
| 59 | 310120 | 39.412,70 | | 13.040,49 | | 26.372,21 | | | 6.316.299,44 | |
| 60 | 290220 | 39.412,70 | | 13.094,82 | | 26.317,88 | | | 6.303.204,62 | |
| 61 | 310320 | 39.412,70 | | 13.149,39 | | 26.263,31 | | | 6.290.055,23 | |
| 62 | 300420 | 39.412,70 | | 13.204,18 | | 26.208,52 | | | 6.276.851,05 | |
| 63 | 310520 | 39.412,70 | | 13.259,19 | | 26.153,51 | | | 6.263.591,86 | |
| 64 | 300620 | 39.412,70 | | 13.314,44 | | 26.098,26 | | | 6.250.277,42 | |
| 65 | 310720 | 39.412,70 | | 13.369,92 | | 26.042,78 | | | 6.236.907,50 | |
| 66 | 310820 | 39.412,70 | | 13.425,62 | | 25.987,08 | | | 6.223.481,88 | |
| 67 | 300920 | 39.412,70 | | 13.481,56 | | 25.931,14 | | | 6.210.000,32 | |
| 68 | 311020 | 39.412,70 | | 13.537,74 | | 25.874,96 | | | 6.196.462,58 | |
| 69 | 301120 | 39.412,70 | | 13.594,14 | | 25.818,56 | | | 6.182.868,44 | |
| 70 | 311220 | 39.412,70 | | 13.650,79 | | 25.761,91 | | | 6.169.217,65 | |
| 71 | 310121 | 39.412,70 | | 13.707,66 | | 25.705,04 | | | 6.155.509,99 | |
| 72 | 280221 | 39.412,70 | | 13.764,78 | | 25.647,92 | | | 6.141.745,21 | |
| 73 | 310321 | 39.412,70 | | 13.822,13 | | 25.590,57 | | | 6.127.923,08 | |
| 74 | 300421 | 39.412,70 | | 13.879,72 | | 25.532,98 | | | 6.114.043,36 | |
| 75 | 310521 | 39.412,70 | | 13.937,56 | | 25.475,14 | | | 6.100.105,80 | |
| 76 | 300621 | 39.412,70 | | 13.995,63 | | 25.417,07 | | | 6.086.110,17 | |
| 77 | 310721 | 39.412,70 | | 14.053,95 | | 25.358,75 | | | 6.072.056,22 | |
| 78 | 310821 | 39.412,70 | | 14.112,50 | | 25.300,20 | | | 6.057.943,72 | |
| 79 | 300921 | 39.412,70 | | 14.171,31 | | 25.241,39 | | | 6.043.772,41 | |
| 80 | 311021 | 39.412,70 | | 14.230,35 | | 25.182,35 | | | 6.029.542,06 | |
| 81 | 301121 | 39.412,70 | | 14.289,65 | | 25.123,05 | | | 6.015.252,41 | |
| 82 | 311221 | 39.412,70 | | 14.349,19 | | 25.063,51 | | | 6.000.903,22 | |
| 83 | 310122 | 39.412,70 | | 14.408,97 | | 25.003,73 | | | 5.986.494,25 | |
| 84 | 280222 | 39.412,70 | | 14.469,01 | | 24.943,69 | | | 5.972.025,24 | |
| 85 | 310322 | 39.412,70 | | 14.529,30 | | 24.883,40 | | | 5.957.495,94 | |
| 86 | 300422 | 39.412,70 | | 14.589,84 | | 24.822,86 | | | 5.942.906,10 | |
| 87 | 310522 | 39.412,70 | | 14.650,63 | | 24.762,07 | | | 5.928.255,47 | |
| 88 | 300622 | 39.412,70 | | 14.711,67 | | 24.701,03 | | | 5.913.543,80 | |
| 89 | 310722 | 39.412,70 | | 14.772,97 | | 24.639,73 | | | 5.898.770,83 | |
| 90 | 310822 | 39.412,70 | | 14.834,52 | | 24.578,18 | | | 5.883.936,31 | |
| 91 | 300922 | 39.412,70 | | 14.896,33 | | 24.516,37 | | | 5.869.039,98 | |
| 92 | 311022 | 39.412,70 | | 14.958,40 | | 24.454,30 | | | 5.854.081,58 | |
| 93 | 301122 | 39.412,70 | | 15.020,73 | | 24.391,97 | | | 5.839.060,85 | |
| 94 | 311222 | 39.412,70 | | 15.083,32 | | 24.329,38 | | | 5.823.977,53 | |
| 95 | 310123 | 39.412,70 | | 15.146,16 | | 24.266,54 | | | 5.808.831,37 | |
| 96 | 280223 | 39.412,70 | | 15.209,27 | | 24.203,43 | | | 5.793.622,10 | |
| 97 | 310323 | 39.412,70 | | 15.272,64 | | 24.140,06 | | | 5.778.349,46 | |
| 98 | 300423 | 39.412,70 | | 15.336,28 | | 24.076,42 | | | 5.763.013,18 | |
| 99 | 310523 | 39.412,70 | | 15.400,18 | | 24.012,52 | | | 5.747.613,00 | |
| 100 | 300623 | 39.412,70 | | 15.464,35 | | 23.948,35 | | | 5.732.148,65 | |
| 101 | 310723 | 39.412,70 | | 15.528,78 | | 23.883,92 | | | 5.716.619,87 | |
| 102 | 310823 | 39.412,70 | | 15.593,49 | | 23.819,21 | | | 5.701.026,38 | |
| 103 | 300923 | 39.412,70 | | 15.658,46 | | 23.754,24 | | | 5.685.367,92 | |
| 104 | 311023 | 39.412,70 | | 15.723,70 | | 23.689,00 | | | 5.669.644,22 | |
| 105 | 301123 | 39.412,70 | | 15.789,22 | | 23.623,48 | | | 5.653.855,00 | |
| 106 | 311223 | 39.412,70 | | 15.855,01 | | 23.557,69 | | | 5.637.999,99 | |

Rapporto n.: 1 605 2015625


C.D.G.: 835554

Intestato a: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CASA VALLON

I

| Rata/Eff. | Scad. | Importo rata Q.ta | Capitale Q.ta | Inter. | D.Pag. | Debito Residuo |
|-----------|--------|-------------------|---------------|-----------|--------|----------------|
| 107 | 310124 | 39.412,70 | 15.921,07 | 23.491,63 | | 5.622.078,92 |
| 108 | 290224 | 39.412,70 | 15.987,41 | 23.425,29 | | 5.606.091,51 |
| 109 | 310324 | 39.412,70 | 16.054,02 | 23.358,68 | | 5.590.037,49 |
| 110 | 300424 | 39.412,70 | 16.120,91 | 23.291,79 | | 5.573.916,58 |
| 111 | 310524 | 39.412,70 | 16.188,08 | 23.224,62 | | 5.557.728,50 |
| 112 | 300624 | 39.412,70 | 16.255,53 | 23.157,17 | | 5.541.472,97 |
| 113 | 310724 | 39.412,70 | 16.323,26 | 23.089,44 | | 5.525.149,71 |
| 114 | 310824 | 39.412,70 | 16.391,28 | 23.021,42 | | 5.508.758,43 |
| 115 | 300924 | 39.412,70 | 16.459,57 | 22.953,13 | | 5.492.298,86 |
| 116 | 311024 | 39.412,70 | 16.528,15 | 22.884,55 | | 5.475.770,71 |
| 117 | 301124 | 39.412,70 | 16.597,02 | 22.815,68 | | 5.459.173,69 |
| 118 | 311224 | 39.412,70 | 16.666,18 | 22.746,52 | | 5.442.507,51 |
| 119 | 310125 | 39.412,70 | 16.735,62 | 22.677,08 | | 5.425.771,89 |
| 120 | 280225 | 39.412,70 | 16.805,35 | 22.607,35 | | 5.408.966,54 |
| 121 | 310325 | 39.412,70 | 16.875,37 | 22.537,33 | | 5.392.091,17 |
| 122 | 300425 | 39.412,70 | 16.945,69 | 22.467,01 | | 5.375.145,48 |
| 123 | 310525 | 39.412,70 | 17.016,29 | 22.396,41 | | 5.358.129,19 |
| 124 | 300625 | 39.412,70 | 17.087,19 | 22.325,51 | | 5.341.042,00 |
| 125 | 310725 | 39.412,70 | 17.158,39 | 22.254,31 | | 5.323.883,61 |
| 126 | 310825 | 39.412,70 | 17.229,88 | 22.182,82 | | 5.306.653,73 |
| 127 | 300925 | 39.412,70 | 17.301,68 | 22.111,02 | | 5.289.352,05 |
| 128 | 311025 | 39.412,70 | 17.373,77 | 22.038,93 | | 5.271.978,28 |
| 129 | 301125 | 39.412,70 | 17.446,16 | 21.966,54 | | 5.254.532,12 |
| 130 | 311225 | 39.412,70 | 17.518,85 | 21.893,85 | | 5.237.013,27 |
| 131 | 310126 | 39.412,70 | 17.591,84 | 21.820,86 | | 5.219.421,43 |
| 132 | 280226 | 39.412,70 | 17.665,14 | 21.747,56 | | 5.201.756,29 |
| 133 | 310326 | 39.412,70 | 17.738,75 | 21.673,95 | | 5.184.017,54 |
| 134 | 300426 | 39.412,70 | 17.812,66 | 21.600,04 | | 5.166.204,88 |
| 135 | 310526 | 39.412,70 | 17.886,88 | 21.525,82 | | 5.148.318,00 |
| 136 | 300626 | 39.412,70 | 17.961,41 | 21.451,29 | | 5.130.356,59 |
| 137 | 310726 | 39.412,70 | 18.036,25 | 21.376,45 | | 5.112.320,34 |
| 138 | 310826 | 39.412,70 | 18.111,40 | 21.301,50 | | 5.094.208,94 |
| 139 | 300926 | 39.412,70 | 18.186,86 | 21.225,84 | | 5.076.022,08 |
| 140 | 311026 | 39.412,70 | 18.262,64 | 21.150,06 | | 5.057.759,44 |
| 141 | 301126 | 39.412,70 | 18.338,73 | 21.073,97 | | 5.039.420,71 |
| 142 | 311226 | 39.412,70 | 18.415,14 | 20.997,56 | | 5.021.005,57 |
| 143 | 310127 | 39.412,70 | 18.491,87 | 20.920,83 | | 5.002.513,70 |
| 144 | 280227 | 39.412,70 | 18.568,92 | 20.843,78 | | 4.983.944,78 |
| 145 | 310327 | 39.412,70 | 18.646,29 | 20.766,41 | | 4.965.298,49 |
| 146 | 300427 | 39.412,70 | 18.723,99 | 20.688,71 | | 4.946.574,50 |
| 147 | 310527 | 39.412,70 | 18.802,00 | 20.610,70 | | 4.927.772,50 |
| 148 | 300627 | 39.412,70 | 18.880,34 | 20.532,36 | | 4.908.892,16 |
| 149 | 310727 | 39.412,70 | 18.959,01 | 20.453,69 | | 4.889.933,15 |
| 150 | 310827 | 39.412,70 | 19.038,01 | 20.374,69 | | 4.870.895,14 |
| 151 | 300927 | 39.412,70 | 19.117,33 | 20.295,37 | | 4.851.777,81 |
| 152 | 311027 | 39.412,70 | 19.196,99 | 20.215,71 | | 4.832.580,82 |
| 153 | 301127 | 39.412,70 | 19.276,98 | 20.135,72 | | 4.813.303,84 |
| 154 | 311227 | 39.412,70 | 19.357,30 | 20.055,40 | | 4.793.946,54 |
| 155 | 310128 | 39.412,70 | 19.437,95 | 19.974,75 | | 4.774.508,59 |
| 156 | 290228 | 39.412,70 | 19.518,94 | 19.893,76 | | 4.754.989,65 |
| 157 | 310328 | 39.412,70 | 19.600,27 | 19.812,43 | | 4.735.389,38 |
| 158 | 300428 | 39.412,70 | 19.681,94 | 19.730,76 | | 4.715.707,44 |
| 159 | 310528 | 39.412,70 | 19.763,95 | 19.648,75 | | 4.695.943,49 |

Mosimo Negri
 Indesit



Porto n.: 1 605 2015625

C.D.G.: 835554

Destato a: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CASA VALLON

I

| ta/Eff. | Scad. | Importo rata | Q.ta Capitale | Q.ta Inter. | D.Pag. | Debito Residuo |
|---------|--------|--------------|---------------|-------------|--------|----------------|
| 160 | 300628 | 39.412,70 | 19.846,30 | 19.566,40 | | 4.676.097,19 |
| 161 | 310728 | 39.412,70 | 19.928,99 | 19.483,71 | | 4.656.168,20 |
| 162 | 310828 | 39.412,70 | 20.012,03 | 19.400,67 | | 4.636.156,17 |
| 163 | 300928 | 39.412,70 | 20.095,41 | 19.317,29 | | 4.616.060,76 |
| 164 | 311028 | 39.412,70 | 20.179,14 | 19.233,56 | | 4.595.881,62 |
| 165 | 301128 | 39.412,70 | 20.263,22 | 19.149,48 | | 4.575.618,40 |
| 166 | 311228 | 39.412,70 | 20.347,65 | 19.065,05 | | 4.555.270,75 |
| 167 | 310129 | 39.412,70 | 20.432,43 | 18.980,27 | | 4.534.838,32 |
| 168 | 280229 | 39.412,70 | 20.517,57 | 18.895,13 | | 4.514.320,75 |
| 169 | 310329 | 39.412,70 | 20.603,06 | 18.809,64 | | 4.493.717,69 |
| 170 | 300429 | 39.412,70 | 20.688,90 | 18.723,80 | | 4.473.028,79 |
| 171 | 310529 | 39.412,70 | 20.775,11 | 18.637,59 | | 4.452.253,68 |
| 172 | 300629 | 39.412,70 | 20.861,67 | 18.551,03 | | 4.431.392,01 |
| 173 | 310729 | 39.412,70 | 20.948,59 | 18.464,11 | | 4.410.443,42 |
| 174 | 310829 | 39.412,70 | 21.035,88 | 18.376,82 | | 4.389.407,54 |
| 175 | 300929 | 39.412,70 | 21.123,53 | 18.289,17 | | 4.368.284,01 |
| 176 | 311029 | 39.412,70 | 21.211,54 | 18.201,16 | | 4.347.072,47 |
| 177 | 301129 | 39.412,70 | 21.299,92 | 18.112,78 | | 4.325.772,55 |
| 178 | 311229 | 39.412,70 | 21.388,67 | 18.024,03 | | 4.304.383,88 |
| 179 | 310130 | 39.412,70 | 21.477,79 | 17.934,91 | | 4.282.906,09 |
| 180 | 280230 | 39.412,70 | 21.567,28 | 17.845,42 | | 4.261.338,81 |
| 181 | 310330 | 39.412,70 | 21.657,15 | 17.755,55 | | 4.239.681,66 |
| 182 | 300430 | 39.412,70 | 21.747,38 | 17.665,32 | | 4.217.934,28 |
| 183 | 310530 | 39.412,70 | 21.838,00 | 17.574,70 | | 4.196.096,28 |
| 184 | 300630 | 39.412,70 | 21.928,99 | 17.483,71 | | 4.174.167,29 |
| 185 | 310730 | 39.412,70 | 22.020,36 | 17.392,34 | | 4.152.146,93 |
| 186 | 310830 | 39.412,70 | 22.112,11 | 17.300,59 | | 4.130.034,82 |
| 187 | 300930 | 39.412,70 | 22.204,25 | 17.208,45 | | 4.107.830,57 |
| 188 | 311030 | 39.412,70 | 22.296,76 | 17.115,94 | | 4.085.533,81 |
| 189 | 301130 | 39.412,70 | 22.389,67 | 17.023,03 | | 4.063.144,14 |
| 190 | 311230 | 39.412,70 | 22.482,96 | 16.929,74 | | 4.040.661,18 |
| 191 | 310131 | 39.412,70 | 22.576,64 | 16.836,06 | | 4.018.084,54 |
| 192 | 280231 | 39.412,70 | 22.670,70 | 16.742,00 | | 3.995.413,84 |
| 193 | 310331 | 39.412,70 | 22.765,17 | 16.647,53 | | 3.972.648,67 |
| 194 | 300431 | 39.412,70 | 22.860,02 | 16.552,68 | | 3.949.788,65 |
| 195 | 310531 | 39.412,70 | 22.955,27 | 16.457,43 | | 3.926.833,38 |
| 196 | 300631 | 39.412,70 | 23.050,92 | 16.361,78 | | 3.903.782,46 |
| 197 | 310731 | 39.412,70 | 23.146,96 | 16.265,74 | | 3.880.635,50 |
| 198 | 310831 | 39.412,70 | 23.243,41 | 16.169,29 | | 3.857.392,09 |
| 199 | 300931 | 39.412,70 | 23.340,26 | 16.072,44 | | 3.834.051,83 |
| 200 | 311031 | 39.412,70 | 23.437,51 | 15.975,19 | | 3.810.614,32 |
| 201 | 301131 | 39.412,70 | 23.535,16 | 15.877,54 | | 3.787.079,16 |
| 202 | 311231 | 39.412,70 | 23.633,23 | 15.779,47 | | 3.763.445,93 |
| 203 | 310132 | 39.412,70 | 23.731,70 | 15.681,00 | | 3.739.714,23 |
| 204 | 290232 | 39.412,70 | 23.830,58 | 15.582,12 | | 3.715.883,65 |
| 205 | 310332 | 39.412,70 | 23.929,87 | 15.482,83 | | 3.691.953,78 |
| 206 | 300432 | 39.412,70 | 24.029,58 | 15.383,12 | | 3.667.924,20 |
| 207 | 310532 | 39.412,70 | 24.129,70 | 15.283,00 | | 3.643.794,50 |
| 208 | 300632 | 39.412,70 | 24.230,24 | 15.182,46 | | 3.619.564,26 |
| 209 | 310732 | 39.412,70 | 24.331,20 | 15.081,50 | | 3.595.233,06 |
| 210 | 310832 | 39.412,70 | 24.432,58 | 14.980,12 | | 3.570.800,48 |
| 211 | 300932 | 39.412,70 | 24.534,39 | 14.878,31 | | 3.546.266,09 |
| 212 | 311032 | 39.412,70 | 24.636,61 | 14.776,09 | | 3.521.629,48 |

Rapporto n.: 1 605 2015625

C.D.G.: 835554

Intestato a: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CASA VALLON

I

| Rata/Eff. | Scad. | Importo rata | Q.ta Capitale | Q.ta Inter. | D.Pag. | Debito Residuo |
|-----------|--------|--------------|---------------|-------------|--------|----------------|
| 213 | 301132 | 39.412,70 | 24.739,26 | 14.673,44 | | 3.496.890,22 |
| 214 | 311232 | 39.412,70 | 24.842,34 | 14.570,36 | | 3.472.047,88 |
| 215 | 310133 | 39.412,70 | 24.945,85 | 14.466,85 | | 3.447.102,03 |
| 216 | 280233 | 39.412,70 | 25.049,79 | 14.362,91 | | 3.422.052,24 |
| 217 | 310333 | 39.412,70 | 25.154,17 | 14.258,53 | | 3.396.898,07 |
| 218 | 300433 | 39.412,70 | 25.258,98 | 14.153,72 | | 3.371.639,09 |
| 219 | 310533 | 39.412,70 | 25.364,22 | 14.048,48 | | 3.346.274,87 |
| 220 | 300633 | 39.412,70 | 25.469,91 | 13.942,79 | | 3.320.804,96 |
| 221 | 310733 | 39.412,70 | 25.576,03 | 13.836,67 | | 3.295.228,93 |
| 222 | 310833 | 39.412,70 | 25.682,60 | 13.730,10 | | 3.269.546,33 |
| 223 | 300933 | 39.412,70 | 25.789,61 | 13.623,09 | | 3.243.756,72 |
| 224 | 311033 | 39.412,70 | 25.897,07 | 13.515,63 | | 3.217.859,65 |
| 225 | 301133 | 39.412,70 | 26.004,97 | 13.407,73 | | 3.191.854,68 |
| 226 | 311233 | 39.412,70 | 26.113,32 | 13.299,38 | | 3.165.741,36 |
| 227 | 310134 | 39.412,70 | 26.222,13 | 13.190,57 | | 3.139.519,23 |
| 228 | 280234 | 39.412,70 | 26.331,39 | 13.081,31 | | 3.113.187,84 |
| 229 | 310334 | 39.412,70 | 26.441,10 | 12.971,60 | | 3.086.746,74 |
| 230 | 300434 | 39.412,70 | 26.551,27 | 12.861,43 | | 3.060.195,47 |
| 231 | 310534 | 39.412,70 | 26.661,90 | 12.750,80 | | 3.033.533,57 |
| 232 | 300634 | 39.412,70 | 26.772,99 | 12.639,71 | | 3.006.760,58 |
| 233 | 310734 | 39.412,70 | 26.884,55 | 12.528,15 | | 2.979.876,03 |
| 234 | 310834 | 39.412,70 | 26.996,57 | 12.416,13 | | 2.952.879,46 |
| 235 | 300934 | 39.412,70 | 27.109,05 | 12.303,65 | | 2.925.770,41 |
| 236 | 311034 | 39.412,70 | 27.222,01 | 12.190,69 | | 2.898.548,40 |
| 237 | 301134 | 39.412,70 | 27.335,43 | 12.077,27 | | 2.871.212,97 |
| 238 | 311234 | 39.412,70 | 27.449,33 | 11.963,37 | | 2.843.763,64 |
| 239 | 310135 | 39.412,70 | 27.563,70 | 11.849,00 | | 2.816.199,94 |
| 240 | 280235 | 39.412,70 | 27.678,55 | 11.734,15 | | 2.788.521,39 |
| 241 | 310335 | 39.412,70 | 27.793,88 | 11.618,82 | | 2.760.727,51 |
| 242 | 300435 | 39.412,70 | 27.909,68 | 11.503,02 | | 2.732.817,83 |
| 243 | 310535 | 39.412,70 | 28.025,97 | 11.386,73 | | 2.704.791,86 |
| 244 | 300635 | 39.412,70 | 28.142,75 | 11.269,95 | | 2.676.649,11 |
| 245 | 310735 | 39.412,70 | 28.260,01 | 11.152,69 | | 2.648.389,10 |
| 246 | 310835 | 39.412,70 | 28.377,76 | 11.034,94 | | 2.620.011,34 |
| 247 | 300935 | 39.412,70 | 28.496,00 | 10.916,70 | | 2.591.515,34 |
| 248 | 311035 | 39.412,70 | 28.614,73 | 10.797,97 | | 2.562.900,61 |
| 249 | 301135 | 39.412,70 | 28.733,96 | 10.678,74 | | 2.534.166,65 |
| 250 | 311235 | 39.412,70 | 28.853,69 | 10.559,01 | | 2.505.312,96 |
| 251 | 310136 | 39.412,70 | 28.973,91 | 10.438,79 | | 2.476.339,05 |
| 252 | 290236 | 39.412,70 | 29.094,63 | 10.318,07 | | 2.447.244,42 |
| 253 | 310336 | 39.412,70 | 29.215,86 | 10.196,84 | | 2.418.028,56 |
| 254 | 300436 | 39.412,70 | 29.337,59 | 10.075,11 | | 2.388.690,97 |
| 255 | 310536 | 39.412,70 | 29.459,83 | 9.952,87 | | 2.359.231,14 |
| 256 | 300636 | 39.412,70 | 29.582,58 | 9.830,12 | | 2.329.648,56 |
| 257 | 310736 | 39.412,70 | 29.705,84 | 9.706,86 | | 2.299.942,72 |
| 258 | 310836 | 39.412,70 | 29.829,62 | 9.583,08 | | 2.270.113,10 |
| 259 | 300936 | 39.412,70 | 29.953,91 | 9.458,79 | | 2.240.159,19 |
| 260 | 311036 | 39.412,70 | 30.078,72 | 9.333,98 | | 2.210.080,47 |
| 261 | 301136 | 39.412,70 | 30.204,04 | 9.208,66 | | 2.179.876,43 |
| 262 | 311236 | 39.412,70 | 30.329,89 | 9.082,61 | | 2.149.546,54 |
| 263 | 310137 | 39.412,70 | 30.456,27 | 8.956,43 | | 2.119.090,27 |
| 264 | 280237 | 39.412,70 | 30.583,17 | 8.829,53 | | 2.088.507,10 |
| 265 | 310337 | 39.412,70 | 30.710,60 | 8.702,10 | | 2.057.796,50 |

Rapporto n.: 1 605 2015625

C.D.G.: 835554

Intestato a: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CASA VALLON

I

| Rata/Eff. | Scad. | Importo rata | Q.ta Capitale | Q.ta Inter. | D. Pag. | Debito Residuo |
|-----------|--------|--------------|---------------|-------------|---------|----------------|
| 266 | 300437 | 39.412,70 | 30.838,56 | 8.574,14 | | 2.026.957,94 |
| 267 | 310537 | 39.412,70 | 30.967,05 | 8.445,65 | | 1.995.990,89 |
| 268 | 300637 | 39.412,70 | 31.096,08 | 8.316,62 | | 1.964.894,81 |
| 269 | 310737 | 39.412,70 | 31.225,65 | 8.187,05 | | 1.933.669,16 |
| 270 | 310837 | 39.412,70 | 31.355,76 | 8.056,94 | | 1.902.313,40 |
| 271 | 300937 | 39.412,70 | 31.486,40 | 7.926,30 | | 1.870.827,00 |
| 272 | 311037 | 39.412,70 | 31.617,60 | 7.795,10 | | 1.839.209,40 |
| 273 | 301137 | 39.412,70 | 31.749,34 | 7.663,36 | | 1.807.460,06 |
| 274 | 311237 | 39.412,70 | 31.881,63 | 7.531,07 | | 1.775.578,43 |
| 275 | 310138 | 39.412,70 | 32.014,47 | 7.398,23 | | 1.743.563,96 |
| 276 | 280238 | 39.412,70 | 32.147,86 | 7.264,84 | | 1.711.416,10 |
| 277 | 310338 | 39.412,70 | 32.281,81 | 7.130,89 | | 1.679.134,29 |
| 278 | 300438 | 39.412,70 | 32.416,32 | 6.996,38 | | 1.646.717,97 |
| 279 | 310538 | 39.412,70 | 32.551,38 | 6.861,32 | | 1.614.166,59 |
| 280 | 300638 | 39.412,70 | 32.687,01 | 6.725,69 | | 1.581.479,58 |
| 281 | 310738 | 39.412,70 | 32.823,21 | 6.589,49 | | 1.548.656,37 |
| 282 | 310838 | 39.412,70 | 32.959,97 | 6.452,73 | | 1.515.696,40 |
| 283 | 300938 | 39.412,70 | 33.097,31 | 6.315,39 | | 1.482.599,09 |
| 284 | 311038 | 39.412,70 | 33.235,21 | 6.177,49 | | 1.449.363,88 |
| 285 | 301138 | 39.412,70 | 33.373,69 | 6.039,01 | | 1.415.990,19 |
| 286 | 311238 | 39.412,70 | 33.512,75 | 5.899,95 | | 1.382.477,44 |
| 287 | 310139 | 39.412,70 | 33.652,38 | 5.760,32 | | 1.348.825,06 |
| 288 | 280239 | 39.412,70 | 33.792,60 | 5.620,10 | | 1.315.032,46 |
| 289 | 310339 | 39.412,70 | 33.933,40 | 5.479,30 | | 1.281.099,06 |
| 290 | 300439 | 39.412,70 | 34.074,79 | 5.337,91 | | 1.247.024,27 |
| 291 | 310539 | 39.412,70 | 34.216,77 | 5.195,93 | | 1.212.807,50 |
| 292 | 300639 | 39.412,70 | 34.359,34 | 5.053,36 | | 1.178.448,16 |
| 293 | 310739 | 39.412,70 | 34.502,50 | 4.910,20 | | 1.143.945,66 |
| 294 | 310839 | 39.412,70 | 34.646,26 | 4.766,44 | | 1.109.299,40 |
| 295 | 300939 | 39.412,70 | 34.790,62 | 4.622,08 | | 1.074.508,78 |
| 296 | 311039 | 39.412,70 | 34.935,58 | 4.477,12 | | 1.039.573,20 |
| 297 | 301139 | 39.412,70 | 35.081,15 | 4.331,55 | | 1.004.492,05 |
| 298 | 311239 | 39.412,70 | 35.227,32 | 4.185,38 | | 969.264,73 |
| 299 | 310140 | 39.412,70 | 35.374,10 | 4.038,60 | | 933.890,63 |
| 300 | 290240 | 39.412,70 | 35.521,49 | 3.891,21 | | 898.369,14 |
| 301 | 310340 | 39.412,70 | 35.669,50 | 3.743,20 | | 862.699,64 |
| 302 | 300440 | 39.412,70 | 35.818,12 | 3.594,58 | | 826.881,52 |
| 303 | 310540 | 39.412,70 | 35.967,36 | 3.445,34 | | 790.914,16 |
| 304 | 300640 | 39.412,70 | 36.117,23 | 3.295,47 | | 754.796,93 |
| 305 | 310740 | 39.412,70 | 36.267,71 | 3.144,99 | | 718.529,22 |
| 306 | 310840 | 39.412,70 | 36.418,83 | 2.993,87 | | 682.110,39 |
| 307 | 300940 | 39.412,70 | 36.570,57 | 2.842,13 | | 645.539,82 |
| 308 | 311040 | 39.412,70 | 36.722,95 | 2.689,75 | | 608.816,87 |
| 309 | 301140 | 39.412,70 | 36.875,96 | 2.536,74 | | 571.940,91 |
| 310 | 311240 | 39.412,70 | 37.029,61 | 2.383,09 | | 534.911,30 |
| 311 | 310141 | 39.412,70 | 37.183,90 | 2.228,80 | | 497.727,40 |
| 312 | 280241 | 39.412,70 | 37.338,84 | 2.073,86 | | 460.388,56 |
| 313 | 310341 | 39.412,70 | 37.494,41 | 1.918,29 | | 422.894,15 |
| 314 | 300441 | 39.412,70 | 37.650,64 | 1.762,06 | | 385.243,51 |
| 315 | 310541 | 39.412,70 | 37.807,52 | 1.605,18 | | 347.435,99 |
| 316 | 300641 | 39.412,70 | 37.965,05 | 1.447,65 | | 309.470,94 |
| 317 | 310741 | 39.412,70 | 38.123,24 | 1.289,46 | | 271.347,70 |
| 318 | 310841 | 39.412,70 | 38.282,08 | 1.130,62 | | 233.065,62 |

Rapporto n.: 1 605 2015625


C.D.G.: 835554

Intestato a: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CASA VALLON

I

| Rata/Eff. | Scad. | Importo rata | Q.ta Capitale | Q.ta Inter. | D.Pag. | Debito Residuo |
|-----------|--------|---------------|---------------|-------------|--------|----------------|
| 319 | 300941 | 39.412,70 | 38.441,59 | 971,11 | | 194.624,03 |
| 320 | 311041 | 39.412,70 | 38.601,76 | 810,94 | | 156.022,27 |
| 321 | 301141 | 39.412,70 | 38.762,61 | 650,09 | | 117.259,66 |
| 322 | 311241 | 39.412,70 | 38.924,12 | 488,58 | | 78.335,54 |
| 323 | 310142 | 39.412,70 | 39.086,30 | 326,40 | | 39.249,24 |
| 324 | 280242 | 39.412,70 | 39.249,24 | 163,46 | | 0,00 |
| Totali | | 13.828.345,09 | 7.000.000,00 | 6828.345,09 | | 0,00 |

Massimo Negri
 Delegato



Copia conforme all'originale, che si rilascia
 per gli usi consentiti.

Rimini li 22/05/2014

